



COMUNE DI TREVÌ

Provincia di Perugia

AREA FINANZIARIA, PERSONALE E SVILUPPO ECONOMICO

Servizio FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

n. 172 del registro generale

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/2025-31/12/2030

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTI:

- i decreti sindacali n. 7 del 29/09/2023 e n. 6 del 04/11/2024 con i quali sono stati rispettivamente nominati e confermati i responsabili di area attribuendo le funzioni e le responsabilità dirigenziali di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/07/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 20/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 09/01/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2025/2027 nonché assegnate le risorse ai responsabili di area;

PREMESSO CHE:

- il contratto per la gestione del servizio di tesoreria comunale, affidato con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 02 del 15.02.2016 all'Istituto Bancario Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona, è scaduto il 31.12.2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 30.09.2020, è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2025 demandando al Settore Finanziario la predisposizione degli atti e degli adempimenti necessari per l'affidamento del servizio di Tesoreria;
- la Centrale Unica di committenza ha indetto la procedura di gara;
- la gara di tesoreria indetta dalla Centrale Unica di committenza è andata deserta;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29.12.2020, è stata approvata la nuova convenzione posta a gara, per il periodo 01/03/2021-31/12/2025, così come previsto dell'art. 210 c. 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico Enti Locali" modificando la precedente convenzione nel senso che alcuni servizi quali il pago PA e il servizio SIOPE

Plus sono stati inseriti come servizi aggiuntivi;

- la delibera di consiglio Comunale n. 46 del 29/12/2020 demanda al Settore Finanziario la predisposizione degli atti e degli adempimenti necessari per l'affidamento del servizio di Tesoreria;
- con determinazione del responsabile del servizio n 2 del 25/01/2021 modificata con la n. 24 del 03/02/2021 è stata avviata la procedura negoziata per l'affidamento del servizio di Tesoreria per il tramite della Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino;
- che anche quest'ultima gara di tesoreria indetta dalla Centrale Unica di committenza è andata deserta;
- che nella seduta del Consiglio Comunale del 28/02/2023 è stato deliberato di procedere ad un esperimento di gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/04/2023 – 31/12/2027 e contestualmente è stato approvato il nuovo schema di convenzione e demandato al Settore Finanziario la predisposizione degli atti e degli adempimenti necessari per l'affidamento del servizio di Tesoreria;
- che con determinazione del responsabile del servizio n. 77 del 02/03/2023 è stata avviata la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01 aprile 2023 – 31 dicembre 2027, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici", da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95, comma 3, del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni, per il periodo 01/04/2023-31/12/2027, per il tramite della Centrale Unica di Committenza (CUC) istituita presso l'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino a cui questo ente fa parte;
- che anche quest'ultima gara di tesoreria indetta dalla Centrale Unica di committenza è andata deserta come comunicato dal servizio CUC con mail del 18/04/2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27/03/2025, esecutiva ai sensi di legge/immediatamente eseguibile, con la quale:

- è stato disposto di procedere ad un nuovo esperimento di gara secondo le modalità di legge per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/07/2025-31/12/2030;
- è stata approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario la predisposizione degli atti e degli adempimenti necessari per l'affidamento del servizio di Tesoreria;

VISTO il D. Lgs 18/8/2000 n.267 "Testo Unico Enti Locali" che disciplina il servizio di tesoreria comunale ed in particolare:

- l'art. 208 che individua i soggetti abilitati a svolgere il servizio;
- l'art.209 concernente l'oggetto del servizio;
- l'art.210 che dispone: "l'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
- Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente."

RAVVISATA, pertanto la necessità di attivare nuovamente le procedure per l'individuazione del nuovo tesoriere comunale nel rispetto degli indirizzi forniti con la predetta deliberazione del

Consiglio Comunale n. 6 del 27/03/2025 e delle condizioni stabilite nello schema di convenzione approvato al fine dell'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2025-31/12/2030 (salva diversa decorrenza in considerazione dell'andamento delle operazioni di gara);

VALUTATO CHE:

- in relazione all'affidamento del suddetto servizio non risultano attive convenzioni gestite da CONSIP S.p.A. o dalla Centrale Regionale di Committenza aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli in argomento;
- tale servizio è invece presente nel MEPA - Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, nel Bando: "Servizi" "Servizi bancari - Servizi di tesoreria e cassa";

RITENUTO pertanto di procedere all'indizione della gara per l'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura aperta di cui all'art. 71, del D.Lgs. 36/2023, svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) di CONSIP accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it, tramite RDO (Richiesta di offerta) aperta a tutti gli Operatori Economici iscritti al bando "Servizi bancari - Servizi di tesoreria e cassa";

VISTO l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

VISTO altresì l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

TENUTO CONTO CHE:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire una regolare ed efficiente esplicazione delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'ente e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia e amministrazione di titoli e valori di proprietà dell'Ente;
- b) l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2025-31/12/2030 (salva diversa decorrenza in considerazione dell'andamento delle operazioni di gara), le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 27/03/2025, immediatamente eseguibile;
- c) la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante procedura aperta svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) di CONSIP, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare e in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

STABILITO, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 50/2023, in €. 45.000,00 il valore del contratto (di cui €. 41.250,00 per il periodo 01/07/2025-31/12/2030 ed €. 3.750,00 per l'eventuale periodo di

proroga ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs.vo n. 36/2023 determinato nel tempo massimo di mesi 6 (sei);

RITENUTO pertanto di avviare, per la selezione del contraente, la procedura aperta utilizzando la piattaforma telematica di negoziazione MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) di CONSIP accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it, tramite RDO (Richiesta di offerta) aperta a tutti gli Operatori Economici iscritti al seguente bando:

- Bando: "Servizi bancari - Servizi di tesoreria e cassa";
- CPV: 66600000-6 "Servizi di tesoreria";

al fine di consentire la più ampia partecipazione da parte delle imprese interessate all'affidamento del servizio, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutabile in base agli elementi contenuti nell'offerta tecnica (max punti 40) ed economica (max punti 60), sulla base dei criteri di valutazione indicati nel Disciplinare di gara;

ATTESO che:

- l'intera procedura sarà espletata attraverso la piattaforma telematica di negoziazione MEPA di CONSIP accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it;
- si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, qualora la stessa sia ritenuta valida e congrua;
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e del Committente stesso;

PRESO ATTO che la spesa per l'affidamento del servizio di cui trattasi è stanziata nel bilancio di previsione 2025-2027, all'apposito capitolo di bilancio;

RITENUTO inoltre:

- di approvare la seguente documentazione di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Bando di gara;
 - Disciplinare di gara e relativi allegati:
 - Allegato 1) Modello domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
 - Allegato 2) DGUE;
 - Allegato 3) Modello offerta tecnica;
 - Allegato 4) Modello offerta economica;
 - Allegato 5) Informativa privacy.
 - Schema di Convenzione per l'affidamento, con allegato protocollo di legalità tra Prefettura di Perugia e Comune di Trevi;
- di nominare Responsabile Unico del Progetto, di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, il Responsabile dell'Area Finanziaria, dott.ssa Orietta Stocchi;
- di approvare il seguente quadro economico dell'appalto:

QUADRO ECONOMICO		
A) Importo complessivo stimato dell'appalto		
1.	Importo dell'affidamento per anni 5(cinque) e mesi 6 (sei)	€ 41.250,00
2.	Facoltà di proroga art. 120 c. 11 D.Lgs.vo 36/2023 mesi 6 (sei)	€ 3.750,00
	TOTALE A) Importo complessivo stimato dell'appalto	€ 45.000,00
B) Somme a disposizione dell'amministrazione		

1.	Contributo Anac per la stazione appaltante	€ 35,00
	TOTALE B) Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 35,00
	TOTALE IMPORTO DELL'INTERVENTO A) + B)	€ 45.035,00

RILEVATO che, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 266/2015, e della Delibera ANAC 30 dicembre 2024, n. 598, la contribuzione dovuta alla stessa ANAC dalla Stazione appaltante in considerazione dell'ammontare dell'appalto, è pari ad € 35,00, e che pertanto è necessario assumere il relativo impegno di spesa;

DATO ATTO che in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., per la presente procedura è stato acquisito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente codice CIG: B6C64EE5CA;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo alla sottoscritta cause di conflitto di interessi, anche potenziale;

DATO ATTO che la sottoscritta ha preventivamente controllato la regolarità amministrativa della presente determinazione e ne attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e correttezza;

VISTI:

- il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165;
- il d.Lgs. 23/06/2011 n. 118;
- il d.Lgs. 31/03/2023 n. 36;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. DI INDIRE** una gara nelle forme della procedura aperta di cui all'art. 71, del D.Lgs. 36/2023, svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) di CONSIP accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it, tramite RDO (Richiesta di offerta) aperta a tutti gli Operatori Economici iscritti al seguente bando:
 - Bando: "Servizi bancari - Servizi di tesoreria e cassa";
 - CPV: 66600000-6 "Servizi di tesoreria";
per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale del Comune di Trevi per il periodo 01/07/2025-31/12/2030 (salva diversa decorrenza in considerazione dell'andamento delle operazioni di gara);
- 3. DI STABILIRE** che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, e dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con la presente decisione a contrarre si individuano gli elementi

essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, come di seguito specificato:

- tipo di procedura: procedura aperta di cui all’art. 71, del D.Lgs. 36/2023, tramite la piattaforma telematica di negoziazione MEPA mediante RDO aperta a tutti gli operatori economici iscritti al Bando “Servizi bancari - Servizi di tesoreria e cassa”, al fine di garantire la massima partecipazione e accessibilità, parità di trattamento, non discriminazione, rispetto della concorrenza e del principio di trasparenza;
- oggetto del contratto: affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2025-31/12/2030 (salva diversa decorrenza in considerazione dell’andamento delle operazioni di gara), le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 27/03/2025, immediatamente eseguibile;
- fine del contratto: garantire una regolare ed efficiente esplicazione delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell’ente e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia e amministrazione di titoli e valori di proprietà dell’Ente
- numero lotti: lotto unico;
- durata del contratto: anni cinque e mesi sei, con proroga ai sensi dell’art. 120, comma 11 del D.Lgs.vo 36/2023 stabilita nel tempo massimo di mesi 6 (sei);
- importo complessivo stimato dell’appalto pari a € 45.000,00, comprensivo di eventuale proroga (mesi sei) ai sensi dell’art. 120, comma 11 del D.Lgs.vo 36/2023;
- criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valutabile in base agli elementi contenuti nell’offerta tecnica (max punti 40) ed economica (max punti 60);
- forma del contratto: a norma dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;

4. **DI APPROVARE** i criteri di aggiudicazione contenuti nel disciplinare di gara;

5. **DI APPROVARE** la seguente documentazione di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara e relativi allegati:
 - Allegato 1) Modello domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
 - Allegato 2) DGUE;
 - Allegato 3) Modello offerta tecnica;
 - Allegato 4) Modello offerta economica;
 - Allegato 5) Informativa privacy.
- Schema di Convenzione per l’affidamento, con allegato protocollo di legalità tra Prefettura di Perugia e Comune di Trevi;

– di approvare il seguente quadro economico dell’appalto:

QUADRO ECONOMICO		
C) Importo complessivo stimato dell’appalto		
1.	Importo dell’affidamento per anni 5(cinque) e mesi 6 (sei)	€ 41.250,00
2.	Facoltà di proroga art. 120 c. 11 D.Lgs.vo 36/2023 mesi 6	€ 3.750,00
	TOTALE A) Importo complessivo stimato dell’appalto	€ 45.000,00
D) Somme a disposizione dell’amministrazione		
1.	Contributo Anac per la stazione appaltante	€ 35,00
	TOTALE B) Somme a disposizione dell’amministrazione	€ 35,00
	TOTALE IMPORTO DELL’INTERVENTO A) + B)	€ 45.035,00

- 6. DI STABILIRE** altresì quanto segue:
- l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura non comporta interferenze di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i relativi rischi e, pertanto, l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero;
 - l'intera procedura sarà espletata attraverso la piattaforma telematica di negoziazione MEPA di CONSIP accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it;
 - si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, qualora la stessa sia ritenuta valida e congrua;
 - la Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e del Committente stesso;
- 7. DI DARE ATTO** che:
- gli importi relativi alle annualità 2025-2026-2027 trovano copertura nel rispettivo capitolo del Bilancio di previsione 2025-2027, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20/12/2024;
 - gli importi relativi alla annualità successive saranno previsti nei successivi Bilancio di previsione;
- 8. DI IMPEGNARE** la spesa di € 35,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, quale contribuzione dovuta in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 266/2015, e della Delibera ANAC 30 dicembre 2024, n. 598, con imputazione contabile al capitolo n. 270 del bilancio del corrente esercizio finanziario, come meglio dettagliato nel prospetto in calce;
- 9. DI DARE ATTO** che in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., per la presente procedura è stato acquisito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente codice CIG: B6C64EE5CA;
- 10. DI DARE ATTO** altresì:
- che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo alla sottoscritta cause di conflitto di interessi, anche potenziale;
 - che la sottoscritta ha preventivamente controllato la regolarità amministrativa della presente determinazione e ne attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e correttezza;
- 11. PUBBLICARE** il presente atto all'albo pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi e nella sezione Amministrazione Trasparente;
- 12. DI NOMINARE** Responsabile Unico del Progetto, di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, il Responsabile dell'Area Finanziaria, dott.ssa Orietta Stocchi;

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto responsabile dell'Area interessata, in merito alla presente determinazione, esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il responsabile del Servizio
STOCCHI ORIETTA

Il responsabile dell'Area

Determinazione n. 172 del 08-05-2025 - pag.7 - COMUNE DI TREVI

STOCCHI ORIETTA

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Determinazione n. 172 del 08-05-2025 - pag.8 - COMUNE DI TREVI



COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

AREA FINANZIARIA, PERSONALE E SVILUPPO ECONOMICO

Servizio FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

n. 172 del registro generale

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/2025-31/12/2030

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Verificata la documentazione;
effettuati i dovuti riscontri;

il sottoscritto responsabile dell'area interessata, in merito alla presente determinazione, esprime, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere Favorevole ed appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

Impegno N. 231 del 08-05-2025 a Competenza CIG	
5° livello 01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	
Capitolo 270 / Articolo SPESE SERVIZIO TESORERIA	
Causale	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/2025-31/12/2030
Importo 2025	Euro 35,00
Beneficiario	11927 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Trevi, li 08-05-2025

Il responsabile dell'area
STOCCHI ORIETTA

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

Servizio FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

n. 172 del registro generale

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/2025-31/12/2030

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio *on line* dell'ente a partire dal 09-05-2025 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Trevi, li 09-05-2025.

Il responsabile della pubblicazione
(*Nominativo leggibile nel certificato di firma*)

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune di Trevi

BANDO DI GARA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/2025-31/12/2030 MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 SULLA PIATTAFORMA MEPA - C.I.G. B6C64EE5CA

1. **STAZIONE APPALTANTE:** Comune di Trevi - Piazza Mazzini n. 21 - 06039 Trevi (PG).
Sito web: www.comune.trevi.pg.it. Indirizzo PEC comune.trevi@postacert.umbria.it.
2. **DETERMINAZIONE A CONTRARRE:** Determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n. ___ del _____ (reg. gen. n. ___).
3. **PROCEDURA DI GARA:** Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023, valutabile in base agli elementi contenuti nell'offerta tecnica (max punti 40) ed economica (max punti 60), secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara, tramite RDO (Richiesta di offerta) sulla piattaforma telematica di negoziazione MEPA aperta a tutti gli Operatori Economici iscritti al seguente bando:
 - Bando: "Servizi bancari - Servizi di tesoreria e cassa"
 - CPV: 66600000-6 "Servizi di tesoreria"
4. **PIATTAFORMA TELEMATICA:** piattaforma telematica di negoziazione MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) di CONSIP accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara, con le modalità stabilite nel Disciplinare di gara.
5. **OGGETTO DELL'APPALTO:** L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria comunale come meglio dettagliato nello Schema di Convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27/03/2025.
6. **LUOGO, DESCRIZIONE E IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO:**

- 5.1 Luogo di esecuzione: Il servizio si svolgerà presso i locali del Tesoriere nei giorni e negli orari di apertura dei propri sportelli. Tutti gli sportelli del Tesoriere devono assicurare l'effettiva e completa circolarità per le operazioni di riscossione e pagamento.
- 5.2 Descrizione: La procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria comunale come meglio dettagliato nello Schema di Convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27/03/2025.
- 5.3 Importo complessivo: Il valore annuo del contratto determinato sulla base del compenso annuo posto a base di gara pari a € 5.000,00 e delle spese di gestione annue presunte pari a € 2.500,00, è stimato in € 7.500,00 per un importo complessivo di 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00) per l'intera durata del contratto proroga compresa.

7. DURATA DEL CONTRATTO: Il servizio viene affidato per anni 5 (cinque) e mesi 6 (sei) con decorrenza prevista dal 01/07/2025 al 31/12/2030, con possibilità di proroga ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Codice dei Contratti pubblici D. Lgs. vo n. 36/2023 fino ad un massimo di mesi 6 (sei).

8. DOCUMENTAZIONE DI GARA: La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link <https://www.comune.trevi.pg.it/pagine/avvisi-e-bandi> e sul Sistema <https://www.acquistinretepa.it> numero di gara 5341637, ed è costituita da:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Allegato 1 - Modello domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- Allegato 2 - DGUE;
- Allegato 3 - Modello offerta tecnica;
- Allegato 4 - Modello offerta economica;
- Allegato 5 - Informativa privacy.
- Schema di Convenzione per l'affidamento, con allegato protocollo di legalità tra Prefettura di Perugia e Comune di Trevi

9. PRESENTAZIONE E APERTURA DELLE OFFERTE:

- 9.1 L'offerta deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma telematica di negoziazione MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) di CONSIP accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it, con le modalità stabilite nel Disciplinare di gara.
- 9.2 L'offerta deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 23:59 del giorno 10 giugno 2025**.
- 9.3 L'offerta è valida per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione.
- 9.4 La prima seduta di apertura delle offerte avrà luogo alle **ore 9:00 del giorno 12 giugno 2025** attraverso la piattaforma telematica di negoziazione MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) di CONSIP accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it, con le modalità stabilite nel Disciplinare di gara.

- 10. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA:** Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art 65 del D. Lgs. 36/2023 abilitati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e in possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara.
- 11. SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE:** Non è previsto sopralluogo per la presente procedura.
- 12. ALTRE INFORMAZIONI:**
- 12.1 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la presente procedura anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente, ovvero di non aggiudicare ad alcun soggetto ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023.
- 12.2 Tutte le informazioni e comunicazioni relative alla presente procedura avverranno attraverso la piattaforma telematica di negoziazione MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) di CONSIP accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it.
- 12.3 Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Regione Umbria.
- 12.4 La partecipazione alla procedura di gara di cui al presente Bando comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel Bando medesimo e in tutti i relativi documenti di gara.
- 12.5 Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 "GDPR" in materia di protezione dei dati personali, si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto.
- 12.6 R.U.P. - Responsabile Unico del Progetto: dott.ssa Orietta Stocchi, Responsabile dell'Area Finanziaria.

Il R.U.P. e Responsabile dell'Area Finanziaria
dott.ssa Orietta Stocchi



Città di Trevi

Provincia di Perugia

Area Finanziaria

DISCIPLINARE DI GARA

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE DEL COMUNE DI TREVÌ
PER IL PERIODO 01/07/2025 – 31/12/2030.**

CIG: B6C64EE5CA



Piazza Mazzini 06039 Trevi (Pg)
C.F. e P.IVA 00429570542
Tel. 0742.3321 – Fax 0742.332237
finanziario@comune.trevi.pg.it - www.comune.trevi.pg.it

Il Premio
è promosso
dal Ministero
dell'Economia
e delle Finanze
e da Consip



1 – ENTE APPALTANTE

Comune di Trevi

Piazza Mazzini n. 21 – 06039 Trevi (PG)

C.F. e P.IVA 00429570542

Centralino 07423321

Pec: *comune.trevi@postacert.umbria.it*

Il Codice CIG associato al presente appalto è: B6C64EE5CA.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è la dott.ssa Orietta Stocchi, e-mail *info@comune.trevi.pg.it*.

2 – PROCEDURA DI GARA

Procedura aperta di cui all'art. 71, del D.Lgs. 36/2023, svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) di CONSIP accessibile all'indirizzo *www.acquistinretepa.it*, tramite RDO (Richiesta di offerta) aperta a tutti gli Operatori Economici iscritti al seguente bando:

- Bando: “Servizi bancari - Servizi di tesoreria e cassa”;
- CPV: 66600000-6 “Servizi di tesoreria”;

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023. L'intera procedura sarà espletata attraverso la suddetta piattaforma telematica di negoziazione MEPA, ivi compresa la stipula del contratto.

La disciplina applicabile è quella prevista dal Codice per gli appalti sotto soglia comunitaria, da quella dettata dal presente disciplinare e dagli altri atti della procedura.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato “*Regole del Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione Consip S.p.A.*”.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario al ripristino del normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

3 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende i seguenti documenti:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara (il presente documento);
- Modulistica per la partecipazione alla gara e la formulazione dell'offerta:
 - Allegato 1) Modello domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
 - Allegato 2) DGUE;
 - Allegato 3) Modello offerta tecnica;
 - Allegato 4) Modello offerta economica;
 - Allegato 5) Informativa privacy.
- Schema di Convenzione per l'affidamento, con allegato protocollo di legalità tra Prefettura di Perugia e Comune di Trevi.

3.2 CHIARIMENTI

È possibile richiedere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti entro e non oltre 7 giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte; le richieste di chiarimenti devono essere inoltrate attraverso la piattaforma telematica MEPA.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte; anche le risposte saranno fornite attraverso la piattaforma telematica MEPA.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli Operatori Economici saranno effettuate attraverso la piattaforma telematica MEPA e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale degli Operatori Economici medesimi.

4 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria comunale come meglio dettagliato nello Schema di Convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27/03/2025.

5 – LUOGO DI ESECUZIONE

Il servizio si svolgerà presso i locali del Tesoriere nei giorni e negli orari di apertura dei propri sportelli. Tutti gli sportelli del Tesoriere devono assicurare l'effettiva e completa circolarità per le operazioni di riscossione e pagamento.

6 – DURATA, OPZIONI E RINNOVI

Il servizio viene affidato per anni 5 (cinque) e mesi 6 (sei) con decorrenza prevista dal 01/07/2025 al 31/12/2030, con possibilità di proroga ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Codice dei Contratti pubblici D. Lgs. vo n. 36/2023 fino ad un massimo di mesi 6 (sei).

7 – VALORE DELL'APPALTO

Il valore annuo del contratto determinato sulla base del compenso annuo posto a base di gara pari a € 5.000,00 e delle spese di gestione annue presunte pari a € 2.500,00, è stimato in € 7.500,00 per un importo complessivo di 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00) per l'intera durata del contratto proroga compresa.

Non si rende necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, in quanto non sono stati riscontrati rischi di interferenza apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall'Ente o per conto dell'Ente.

Per la presente procedura non sono previsti costi ed oneri per la sicurezza. Pertanto il relativo costo è pari a zero.

Il presente appalto ha un valore stimato inferiore alla soglia di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023.

Al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL Contratto collettivo credito e banche vigente.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

8 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art 65 del D. Lgs. 36/2023 abilitati ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

9 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente punto.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 8 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice, i requisiti di cui al punto 9 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **protocollo di legalità** del Comune di Trevi e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

10 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica, per quanto possibile, il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

L'operatore economico indica nel DGUE i dati necessari per la comprova dei requisiti dichiarati.

10.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Gli operatori economici, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto Legislativo n. 36/2023, dovranno possedere i seguenti requisiti di ordine professionale:

- a) Iscrizione per attività inerenti il servizio oggetto di gara nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) Il possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 e dell'abilitazione all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 267/2000 e ss.m.ii, indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione e gli estremi di iscrizione all'albo di cui agli artt, 13 e 64 del D. Lgs 385/1993 e ss.mm.ii.;

Per la comprova dei requisiti, sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti

10.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non previsti.

10.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Avere gestito, nell'ultimo quinquennio, almeno n. 1 (un) servizio di tesoreria, con gestione informatica di tutti i movimenti, ivi compresa la firma elettronica, a favore di Enti Locali (allegare elenco con oggetto del servizio, data di svolgimento, P.A. concedenti).
- b) Il servizio di tesoreria oggetto del presente affidamento dovrà essere svolto presso una filiale /agenzia situata nel territorio comunale o in uno dei Comuni limitrofi entro la distanza di 30 (trenta) chilometri dal palazzo comunale. Tale distanza tra la filiale/agenzia ed il palazzo comunale sarà calcolata facendo riferimento al percorso carrabile più breve.

10.4 INDICAZIONI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 10.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE o Coassicuratrici;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art 10 del D.Lgs. n. 385/1993 di cui al punto 10.1 lettera b). deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande consorziate/consorziande o GEIE o Coassicuratrici;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 10.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo / consorzio nel suo complesso.

10.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 10.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art 10 del D.Lgs. n. 385/1993 di cui al punto 10.1 lettera b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità tecnico e professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e professionale sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

11 – AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 10 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a. possedere i requisiti previsti dal punto 9 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b. possedere i requisiti di cui al dal punto 10 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro il termine indicato dalla stazione appaltante, decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante stessa. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

12 – SUBAPPALTO E CESSIONE

Considerata la peculiare natura dei servizi in appalto è vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto e la sub-concessione dei servizi oggetto della convenzione.

13 – GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 900,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto avente IBAN IT98A0887138720013000000549 presso la tesoreria comunale Banca di Credito Cooperativo di Spello e del Velino, agenzia di Borgo Trevi.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce nel FVOE copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

14 – SOPRALLUOGO

Non è previsto sopralluogo per la presente procedura.

15 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Stante il valore in gara, gli operatori economici non sono tenuti al versamento del contributo per dovuto all'Autorità, conformemente alla Delibera ANAC 30 dicembre 2024, n. 598 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025" trattandosi di importo inferiore a 150.000,00.

16 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L’offerta e la documentazione relativa alla presente procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica di negoziazione MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) di CONSIP accessibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare e dalle regole di negoziazione del MEPA.

L’offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L’offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 23:59 del giorno 10 giugno 2025** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

16.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

L’“OFFERTA” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica.

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

17 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al punto 13 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna un termine congruo e ragionevole di regola non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Si precisa che le regole predette non esauriscono l'ambito operativo del soccorso istruttorio, per cui si rinvia ai principi e alle disposizioni generali di Legge.

18 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la sezione della piattaforma telematica MEPA dedicata alla presente procedura per compilare e/o allegare la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione ed eventuale procura;
2. DGUE;
3. comprova assolvimento dell'imposta di bollo del valore di € 16,00 a corredo della domanda di partecipazione;
4. schema di convenzione sottoscritto per accettazione;
5. informativa privacy sottoscritta per accettazione;
6. (eventuale) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 18.3;
7. (eventuale) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 18.4;
8. (eventuale) ulteriore documentazione.

18.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello domanda di partecipazione allegato alla documentazione di gara.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- in quanto Impresa avente Sede Legale nel territorio della Repubblica Italiana di possedere l'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art 10 del D. Lgs. n. 385/1993 ed o dell'abilitazione all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208, comma 1, lett. c) del D. Lgs 267/2000 e ss.m.ii;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'Informativa privacy.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente

copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Verranno prese in considerazione le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

DGUE

Il D.G.U.E. - Documento di Gara Unico Europeo, è un'autocertificazione dell'operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, come stabilito dall'articolo 59 della Direttiva 2014/UE. Tale documento deve essere compilato esclusivamente in versione elettronica, avvalendosi del servizio gratuito messo a disposizione dal MEPA al seguente URL <https://www.acquistinretepa.it/espd-dgue/#!/start>

L'operatore economico dovrà utilizzare il servizio di compilazione online osservando i seguenti passaggi:

- 1) scaricare dalla documentazione allegata alla RDO il file DGUE "Request.xml", che è stato precompilato dalla stazione appaltante;
- 2) una volta scaricato e salvato il file DGUE "Request.xml" predisposto da questa stazione appaltante, è necessario accedere al sito internet della piattaforma MEPA all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it/espd-dgue/#!/start> ed effettuare le seguenti operazioni:
 - a) selezionare la voce "Sono un operatore economico";
 - b) scegliere la voce "Riutilizzare un DGUE esistente" e caricare il file DGUE "Request.xml" precedentemente scaricato;
 - c) cliccare il pulsante "Avanti";
 - d) compilare il file a video con tutte le informazioni richieste;
 - e) terminata la compilazione, cliccare sul pulsante "Quadro generale" e, dopo aver controllato tutte le informazioni inserite, procedere a scaricare il file DGUE generato dal sistema, sia in formato XML "Response.xml" che in formato PDF "Response.pdf";
 - f) firmare digitalmente sia il file "Response.xml" che il file "Response.pdf";
- 3) caricare a sistema nella sezione documentazione amministrativa entrambi i file firmati digitalmente;

18.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14.

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

18.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica e comunque non devono essere contenuti all'interno della documentazione amministrativa elementi tali da alterare il principio di imparzialità nelle valutazioni discrezionali dell'Amministrazione.

18.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

19 – OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella piattaforma telematica MEPA, secondo le modalità previste dalla Piattaforma stessa, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta tecnica deve essere debitamente compilata, secondo l'Allegato 3 "Modello Offerta tecnica", firmata secondo le modalità previste al precedente punto 16 e deve indicare a pena di esclusione i seguenti elementi:

- A) Esperienza nello svolgimento del servizio di Tesoreria nell'ultimo quinquennio in Enti locali (D.lgs. 267/2000) con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
- B) Disponibilità all'attivazione di ulteriori POS rispetto ai due già previsti in convenzione, atti a consentire pagamenti di terzi a favore del conto di Tesoreria senza oneri di installazione, spese di attivazione e di gestione a carico dell'Ente, a seguito di richiesta dell'Ente.
- C) Presenza di sportelli nel territorio comunale o impegno ad aprirne ulteriori entro 180 giorni dall'affidamento del servizio di tesoreria.

20 – OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta economica nella piattaforma telematica MEPA, secondo le modalità previste dalla Piattaforma stessa, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta economica deve essere debitamente compilata, secondo l'Allegato 4 "Modello Offerta economica", firmata secondo le modalità previste al precedente punto 16 e deve indicare a pena di esclusione i seguenti elementi:

- A) Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 360 giorni media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, né di altre commissioni);
- B) Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 360 giorni media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive;
- C) Ribasso espresso in euro su compenso per lo svolgimento del servizio valore base d'asta € 5.000,00 annui;

- D) Commissioni applicate per bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere;
- E) Commissioni applicate per pagamenti disposti tramite bollettini postali;
- F) Commissioni applicate per transazioni attività di accredito tramite POS;
- G) Canone fisso utilizzo POS;
- H) Spese di custodia e a amministrazione titoli e valori di proprietà dell'ente.

I valori contenuti nell'offerta devono essere espressi, sia in cifre che in lettere, con un numero massimo di due cifre decimali (le cifre ulteriori non vengono considerate).

In caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido il valore in lettere, salvo che l'Ente ritenga necessario un ulteriore accertamento nel caso di evidente errore materiale.

L'offerta economica, a pena di esclusione:

- non deve contenere riserve o condizioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare;
- non deve essere espressa in modo indeterminato, parziale o fare riferimento ad altre offerte proprie o di altri.

Sono inammissibili:

- le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta;
- le offerte che non rispettino le indicazioni e le modalità di presentazione previste nel presente Disciplinare;
- le offerte che risultino equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate da altre clausole.

21 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, valutata sulla base dei seguenti elementi:

Elemento di valutazione	Punteggio massimo
Offerta tecnica	40
Offerta economica	60
Totale	100

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida e congrua.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e del Committente stesso. Nelle suddette ipotesi l'esperimento della gara si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

21.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA		
Criterio	Descrizione	Punteggio massimo
A	<p>Esperienza nello svolgimento del servizio di Tesoreria nell'ultimo quinquennio in Enti locali (D.lgs. 267/2000) con popolazione superiore a 5.000 abitanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per ogni Comune gestito saranno attribuiti 2 punti, fino ad un massimo di 10 punti. • Saranno valutati esclusivamente i servizi svolti per Enti locali che non siano già stati dichiarati per soddisfare i requisiti di partecipazione. 	10
B	<p>Disponibilità all'attivazione di ulteriori POS rispetto ai due già previsti in convenzione, atti a consentire pagamenti di terzi a favore del conto di Tesoreria senza oneri di installazione, spese di attivazione e di gestione a carico dell'Ente, a seguito di richiesta dell'Ente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attivazione di n. 1 POS aggiuntivo: 5 punti. • Attivazione di n. 2 POS aggiuntivi: 10 punti. 	10
C	<p>Presenza di sportelli nel territorio comunale o impegno ad aprirne ulteriori entro 180 giorni dall'affidamento del servizio di tesoreria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sportello nel capoluogo comunale: 13 punti. • Sportello nel territorio comunale: 7 punti. 	20
PUNTEGGIO MASSIMO OFFERTA TECNICA		40

21.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA		
Criterio	Descrizione	Punteggio massimo

A	<p>Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 360 giorni media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, né di altre commissioni):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Punti 5 alla migliore offerta. • Alle altre offerte il punteggio (p) verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: $p = (\text{offerta migliore} / \text{offerta presentata}) \times 5$ dove: offerta migliore = spread offerto migliore; offerta presentata = spread offerto. 	5
B	<p>Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 360 giorni media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Punti 5 alla migliore offerta. • Alle altre offerte il punteggio (p) verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: $p = (\text{offerta presentata} / \text{offerta migliore}) \times 5$ dove: offerta presentata = spread offerto; offerta migliore = spread offerto migliore. 	5
C	<p>Compenso annuo richiesto Compenso annuale richiesto per lo svolgimento del servizio, espresso in ribasso rispetto al massimo fissato in € 5.000,00 annui (il valore dovrà essere espresso in euro con l'indicazione di due cifre decimali):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Punti 25 alla migliore offerta. • Alle altre offerte il punteggio (p) verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: $p = (\text{offerta migliore} / \text{offerta presentata}) \times 25.$ 	25
D	<p>Commissioni applicate per bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Punti 5 alla migliore offerta. • Alle altre offerte il punteggio (p) verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: $p = (\text{offerta migliore} / \text{offerta presentata}) \times 5.$ 	5

E	Commissioni applicate per pagamenti disposti tramite bollettini postali: <ul style="list-style-type: none"> • Punti 5 alla migliore offerta. • Alle altre offerte il punteggio (p) verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: $p = (\text{offerta migliore}/\text{offerta presentata}) \times 5.$ 	5
F	Commissioni applicate per transazioni attività di accredito tramite POS: <ul style="list-style-type: none"> • Punti 5 alla migliore offerta. • Alle altre offerte il punteggio (p) verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: $p = (\text{offerta migliore}/\text{offerta presentata}) \times 5.$ 	5
G	Canone fisso utilizzo POS: <ul style="list-style-type: none"> • Punti 5 alla migliore offerta. • Alle altre offerte il punteggio (p) verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: $p = (\text{offerta migliore}/\text{offerta presentata}) \times 5.$ 	5
H	Spese di custodia ed amministrazione titoli e valori di proprietà dell'ente: <ul style="list-style-type: none"> • Punti 5 alla migliore offerta. • Alle altre offerte il punteggio (p) verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: $p = (\text{offerta migliore}/\text{offerta presentata}) \times 5.$ 	5
PUNTEGGIO MASSIMO OFFERTA ECONOMICA		60

Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale (l'eventuale arrotondamento del terzo decimale verrà effettuato sulla base del metodo matematico: se il terzo decimale è inferiore a 5 si arrotonderà per difetto, mentre se uguale o superiore a 5 si arrotonderà per eccesso).

21.3 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE

I punteggi totali verranno attribuiti ad ogni concorrente procedendo alla somma del punteggio ottenuto dall'offerta tecnica e del punteggio ottenuto dall'offerta economica.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto.

22 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

23 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La gara si svolge in modalità interamente telematica avvalendosi della piattaforma telematica MEPA che supporta le varie fasi di gara assicurando l'intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni, garantendosi così, non solo la tracciabilità di tutte le fasi, ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato.

Degli esiti delle sedute sarà data tempestiva comunicazione ai concorrenti tramite la Piattaforma e se del caso con i mezzi e le modalità ritenute più idonee nel perseguimento del risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

La prima sessione telematica di apertura delle buste elettroniche si svolgerà alle **ore 9:00 del giorno 12 giugno 2025** tramite piattaforma telematica MEPA.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

24 – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- c. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 17.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

25 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nella presente Lettera d'invito. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 22:

- a. i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b. le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente Disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

In caso di offerte che abbiano lo stesso punteggio complessivo, si prediligerà il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio relativo all'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta economica migliorativa entro il termine

perentorio individuato dalla stazione appaltante. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 3.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 3.3.

La commissione si riserva, altresì, la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ammissibile.

Resta in ogni caso salva per la stazione appaltante, ai sensi del comma 10, dell'articolo 108, del D.lgs. n. 36/2023, la piena facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. I concorrenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura non potranno far valere pretese di alcun genere.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica tali da compromettere l'imparzialità delle valutazioni;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

26 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

27 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere anche in caso di una sola offerta valida.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La convenzione è stipulata non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata sottoscrizione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Prima della sottoscrizione della convenzione, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 117, del Codice.

Se la sottoscrizione della convenzione non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula della convenzione non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva sottoscrizione della convenzione al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla sottoscrizione della convenzione.

28 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

29 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trevi, sul sito <https://www.comune.trevi.pg.it/pagine/codice-disciplinare-001>.

30 – ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

31– DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo dell'Umbria, sezione competente per territorio.

32 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE/2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, secondo quanto riportato nell'apposita "Informativa privacy" allegata al presente Disciplinare da sottoscrivere per accettazione.

**Allegato 1 - MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI
INTEGRATIVE**

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI TREVÌ PER IL PERIODO 01.07.2025 - 31.12.2030. CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA – CODICE CIG B6C64EE5CA.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a,
nato/a a, il,
residente nel Comune di, Provincia,
via,
in qualità di
dell’operatore economico
con sede nel Comune di Provincia,
via,
codice fiscale n.
partita IVA n.,
tel. n.,
indirizzo di posta elettronica non certificata,
indirizzo PEC,

CHIEDE

**che l’operatore economico rappresentato sia ammesso a partecipare alla procedura di gara in oggetto
come:**

- impresa individuale (art. 65, comma 2, lettera a, d.lgs. n. 36/2023);
- società (art. 65, comma 2, lettera a, d.lgs. n. 36/2023) (*specificare tipo*);
- consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 65, comma 2, lettera b, d.lgs. n. 36/2023);
- consorzio tra imprese artigiane (art. 65, comma 2, lettera c, d.lgs. n. 36/2023);
- consorzio stabile (art. 65, comma 2, lettera d, d.lgs. n. 36/2023);
- capogruppo/mandataria **ovvero** mandante
 - di raggruppamento temporaneo (art. 65 comma 2, lettera e, D.Lgs 36/2023)
 - di consorzio ordinario (art. 65, comma 2, lettere e ed f, D.lgs. n. 36/2023);
 - GEIE (art. 65 comma 2, lettera h D.Lgs 36/2023)
 - già costituito
 - da costituirsi

RTI/Consorzio/GEIE formato da:	parti del servizio/lavoro da eseguire	% di partecipazione al raggruppamento
(Capogruppo)		
(Mandante)		

ovvero

- aggregazione di imprese di rete (art. 65, comma 2, lettera g, del d.lgs. n. 36/2023)
 - dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
 - dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
 - dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o sprovvista di organo comune, ovvero in cui l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione.

A tale fine, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni, formazione o utilizzo di atti falsi verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative ad affidamenti pubblici, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000,

DICHIARA

1. che l'Impresa è iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ come segue:
 numero di iscrizione _____ data di iscrizione _____
 forma giuridica attuale _____;
 rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare l'Impresa verso terzi:
 (indicare il nominativo, la qualifica, la data di nascita e la residenza):

 _____;
2. che il servizio di tesoreria oggetto del presente affidamento verrà svolto presso la filiale /agenzia di _____ situata nel territorio comunale o in uno dei Comuni limitrofi entro la distanza di 30 (trenta) chilometri dal palazzo comunale;

3. che i dati identificativi (*nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza e indirizzo e carica*) dei **soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 36/2023¹ sono i seguenti:**

Nome e cognome	Data e luogo di nascita	Codice fiscale	Residenza (indirizzo completo)	Carica rivestita

oppure

indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui gli stessi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:

.....

[Cause di esclusione automatica dalla gara ai sensi dell'art. 94 del d.lgs. n. 36/2023]

4. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione automatica dalla gara di cui all'art. 94 del d.lgs. n. 36/2023. In particolare, dichiara quanto segue:

- nei propri confronti e, per quanto di propria conoscenza, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 36/2023 non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per uno dei reati elencati al comma 1 dello stesso art. 94;

- nei propri confronti e, per quanto di propria conoscenza, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) o le situazioni relative a un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo d.lgs. n. 159/20112 e a tal riguardo dichiara (barrare la casella di proprio interesse):

- di essere iscritta
- di non essere iscritta
- di avere presentato richiesta di iscrizione

negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cc.dd. "white lists") di cui all'articolo 29 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e all'art. 11-bis della

¹ I soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 sono i seguenti: titolare e direttore tecnico, se si tratta di **impresa individuale**; socio amministratore e direttore tecnico, se si tratta di **società in nome collettivo**; soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di **società in accomandita semplice**; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, componenti degli organi con poteri di direzione e di vigilanza e soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, direttore tecnico e socio unico (socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) se si tratta di **altro tipo di società o consorzio**; **amministratore di fatto** nelle ipotesi di cui sopra. Nel caso in cui il **socio sia una persona giuridica** l'esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

legge 6 agosto 2015, n. 125, presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di

- nei confronti dell'operatore economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

- il seguente numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda e, in relazione allo stesso (barrare la casella di proprio interesse):

di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

oppure

di non essere soggetto all'assolvimento degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 per le seguenti motivazioni:

.....
.....;

-l'operatore economico non è stato sottoposto a liquidazione giudiziale e non si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure;

- l'operatore economico non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

- l'operatore economico non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

- l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;

[Cause di esclusione non automatica dalla gara ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 36/2023]

5. in relazione alle cause di esclusione non automatica dalla gara di cui all'art. 95 del d.lgs. n. 36/2023 dichiara quanto segue:

- l'insussistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

- la partecipazione dell'operatore economico non determina una situazione di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023 non diversamente risolvibile;

- l'insussistenza di una distorsione della concorrenza derivante dal proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta

con misure meno intrusive;

- non si trova rispetto ad alcun soggetto in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con i quali si trova in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in un'altra relazione, anche di fatto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti con i quali si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in un'altra relazione, anche di fatto, (indicare quali) e di aver formulato l'offerta autonomamente;

- l'operatore economico non si è reso colpevole di alcuno dei gravi illeciti professionali tassativamente indicati all'art. 98 del d.lgs. n. 36/2023 e, come tale, suscettibile di rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

- l'operatore economico non ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali, secondo quanto stabilito dall'allegato II.10 del d.lgs. 36/2023;

[Misure di self-cleaning- compilare solo se ricorre l'ipotesi]

6. nel caso l'operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate (art. 96, comma 6³, del d.lgs. n. 36/2023):

l'operatore economico, versando in una delle situazioni tra quelle elencate agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023, e precisamente (*specificare la circostanza che genererebbe una ipotesi di esclusione*).....

comprova, anche attraverso la documentazione caricata nel FVOE, di aver adottato ai sensi dell'art. 96, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 le seguenti misure di *self-cleaning*:
.....;

oppure

comprova, anche attraverso la caricata nel FVOE, di essersi trovato nell'impossibilità di adottare misure di *self-cleaning* prima della presentazione dell'offerta per le seguenti motivazioni (*allegare ogni documento utile a comprovare tale impossibilità*):
.....
.....

e si impegna, sin da ora, ad adottare le misure correttive di cui all'art. 96, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 entro il termine di conclusione della procedura di gara, comunicandole tempestivamente alla stazione appaltante;

7. di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 96, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023, l'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante anche la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale;
8. l'inesistenza di qualsiasi divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compreso quanto previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs n. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza);
9. *(solo per i concorrenti ammessi al concordato preventivo)* indica, ad integrazione di quanto segnalato nella Parte III - Sezione C, lettera d) del secondo riquadro, del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara e dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale. Il concorrente presenta la relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto *(da inserire all'interno della busta telematica "Documentazione amministrativa")*;
10. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse *(individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta)*;

oppure

di partecipare alla medesima gara contemporaneamente in più di una forma, come di seguito meglio precisato, e di allegare la documentazione che dimostra che tale circostanza non ha influito sulla gara né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali:
.....
.....;

11. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

12. *in relazione alla tutela dei lavoratori (applicazione CCNL)*

- ai sensi dell'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 di impegnarsi ad applicare al personale impiegato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

- di applicare ai propri dipendenti lo stesso Contratto Collettivo indicato dalla stazione appaltante;

oppure

di applicare ai propri dipendenti il seguente Contratto Collettivo e che lo stesso, in quanto equivalente,

assicura ai lavoratori le medesime tutele economiche e normative di quello indicato dalla stazione appaltante, esprimendosi sin da ora la disponibilità ad ogni verifica in tal senso, secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 36/2023 (*è facoltà del concorrente produrre già in sede di offerta, a scopi acceleratori, apposita relazione atta a comprovare l'equivalenza delle tutele*);

13. ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. n. 36/2023 di impegnarsi a garantire le pari opportunità generazionali e di genere;
14. di accettare il Protocollo di legalità tra Prefettura di Perugia e Comune di Trevi (allegato alla documentazione di gara);
15. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trevi (reperibile sul sito istituzionale al seguente link <https://www.comune.trevi.pg.it/pagine/codice-disciplinare-001>) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, per quanto applicabile, pena la risoluzione del contratto;
16. (*nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.p.r. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
17. (*nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*) i seguenti dati ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016:
 - domicilio fiscale:
 - codice fiscale: partita Iva:
 - indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri:

[dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica]

18. che l'Impresa è in possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs.vo n. 385/1993;
19. che l'Impresa è abilitata a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'articolo 208 decreto legislativo n. 267/2000;
20. di avere gestito, nell'ultimo quinquennio, almeno un servizio di tesoreria, con gestione informatica di tutti i movimenti, ivi compresa la firma elettronica, a favore di enti locali, come di seguito specificato:

Anno contratto	P.A. concedente	Oggetto del servizio	Periodo di svolgimento

[Ulteriori dichiarazioni]

21. di aver esaminato il disciplinare di gara e relativi allegati, le risposte agli eventuali quesiti/FAQ, lo schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 27 marzo 2025;

22. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte;
23. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni;
24. di avere correttamente adempiuto, nell'ambito della propria azienda, agli obblighi di sicurezza imposti dalla vigente normativa in materia e di osservare, nei riguardi del proprio personale e dei propri collaboratori, le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai vigenti contratti normativi, salariali, previdenziali e assicurativi disciplinanti il rapporto di lavoro;
25. nel caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane (art. 65, comma 2, lettera b e c, del d.lgs. n. 36/2023), che i soggetti consorziati indicati nel DGUE (Parte II - Sezione A: Informazioni sull'operatore economico - Forma della partecipazione, lettera d):
- non partecipano in nessun'altra forma alla presente procedura di gara;
 - partecipano alla medesima gara contemporaneamente in più di una forma, come di seguito meglio precisato, e di allegare la documentazione che dimostra che tale circostanza non ha influito sulla gara né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali:
-
-
- di allegare l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio;
26. nel caso di consorzio stabile (art. 65, comma 2, lettera d, del d.lgs. n. 36/2023), se il consorzio non concorre in proprio, che i soggetti consorziati indicati nel DGUE (Parte II - Sezione A: Informazioni sull'operatore economico - Forma della partecipazione, lettera d):
- non partecipano in nessun'altra forma alla presente procedura di gara;
 - partecipano alla medesima gara contemporaneamente in più di una forma, come di seguito meglio precisato, e di allegare la documentazione che dimostra che tale circostanza non ha influito sulla gara né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali:
-- di
- allegare l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio;
27. nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituito:
- di partecipare alla presente procedura di gara come RTI, consorzio ordinario o GEIE già costituito con gli operatori economici indicati nel DGUE (Parte II - Sezione A: Informazioni sull'operatore economico - Forma della partecipazione, lettera b) e nelle premesse del presente modello di dichiarazioni, con indicazione delle rispettive quote di partecipazione al raggruppamento:
 - di allegare l'atto costitutivo, da cui risulta il conferimento di mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria (nel caso di consorzio o GEIE di allegare anche lo Statuto);
28. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
- di partecipare alla presente procedura di gara come RTI o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito con gli operatori economici indicati nel DGUE (Parte II -

Sezione A: Informazioni sull'operatore economico - Forma della parte-cipazione, lettera b) e nelle premesse del presente modello di dichiarazioni, con indicazione delle rispettive quote di partecipazione al raggruppamento:

- di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all'operatore economico di seguito indicato

.....
..... che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate;

- di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023;

29. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti a contratto di rete:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (cd. rete – soggetto):

- di ALLEGARE copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

▪ che la rete concorre per le seguenti imprese (indicare la ragione sociale, la forma giuridica e la sede legale di ciascun consorziato):

Ragione sociale	Forma giuridica	Sede legale

▪ che le quote di partecipazione all'aggregazione e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle imprese di rete sono quelle sui indicate.

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete – contratto):

- di ALLEGARE copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

- che le quote di partecipazione all'aggregazione e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle imprese di rete sono quelle su indicate;

- che nessun soggetto indicato per l'esecuzione dell'appalto partecipa alla presente procedura di gara in altra forma, neppure individuale, o che comunque - nei casi di eventuale: contemporanea partecipazione in più di un R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete; oppure di contemporanea

partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale; oppure partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma; oppure partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale (tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione) - le offerte degli operatori economici NON sono imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;

c) se la rete, dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o sprovvista di un organo comune o dotata di un organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituendo o costituito:

- di ALLEGARE copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, nonché il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla procedura e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete;

(oppure, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, completare)

- che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all'impresa _____ con sede in _____ e si impegna ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia, con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - che le quote di partecipazione all'aggregazione e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle imprese di rete sono quelle sui indicate temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia;
 - che nessun soggetto indicato per l'esecuzione dell'appalto partecipa alla presente procedura di gara in altra forma, neppure individuale, o che comunque - nei casi di eventuale: contemporanea partecipazione in più di un R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete; oppure di contemporanea partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale; oppure partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma; oppure partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale (tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione) - le offerte degli operatori economici NON sono imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
30. di essere consapevole che, nei casi previsti dall'art. 36 commi 1 e 2 del Codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma.
31. di autorizzare la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti.

32. di autorizzare la Stazione appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale.
33. Che il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6 bis e 6 ter del D.Lgs 82/05 è il seguente
34. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento.

Luogo e data

Firmato digitalmente

Avvertenze:

- *Tale dichiarazione deve essere resa ad integrazione delle informazioni contenute nel DGUE.*
- *Qualora la documentazione venga sottoscritta dal "procuratore/i" della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.*
- *L'imposta di bollo è dovuta per ogni domanda di partecipazione presentata.*
- *Nella compilazione del presente modello di domanda si faccia attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella documentazione di gara. In caso di discordanza si prega di contattare la Stazione Appaltante.*
- ***Si consiglia di depennare le voci che non interessano.***

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Informazioni sulla pubblicazione

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste alla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia stato utilizzato il servizio DGUE elettronico. Riferimento dell'avviso o bando pertinente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

***Tipo di documento:**

Richiesta di Documento di Gara Unico Europeo emessa da una Stazione Appaltante

Nome:

RDO n. 5341637

Descrizione:

Numero dell'avviso o bando ricevuto:

Numero dell'avviso:

URL dell'avviso:

Se non è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o se tale pubblicazione non è obbligatoria, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve inserire i dati in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale).

Identità del committente

Informazioni relative alla Stazione Appaltante

***Denominazione:**

Comune di Trevi

***Codice Fiscale:**

00429570542

***Paese:**

Italia

***Indirizzo:**

Piazza Mazzini n. 21

***Località:**

Trevi

***CAP:**

06039

Informazioni relative al Fornitore del servizio

Denominazione:

Codice Fiscale:

Sito Web di erogazione servizio:

Informazioni sulla procedura di appalto

Informazioni sull'Appalto

***Titolo:**

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL
COMUNE DI TREVÌ PER IL PERIODO 01.07.2025 -
31.12.2030

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dell'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore (ove esistente):

***Breve descrizione dell'appalto:**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria comunale come meglio dettagliato nello Schema di Convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27/03/2025.

***Classificazione Scelta del Contraente:**

Servizi

***Tipologia di appalto:**

Procedura aperta

***Lista CPV Inerenti l'Appalto:**

66600000-6

*Servizi di tesoreria

***Lista dei Lotti:**

Lotto1

Numero di lotti:

1

Dati relativi al RUP (Responsabile Unico del Procedimento)

***Nominativo RUP:**

Orietta Stocchi

Telefono:

***Indirizzo E-mail**

orietta.stocchi@comune.trevi.pg.it

Parte III: Motivi di esclusione

A: Motivi legati a condanne penali

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione

Partecipazione ad organizzazione criminale

Partecipazione a un'organizzazione criminale, come definita all'articolo 2 della Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla lotta alla criminalità organizzata

Partecipazione ad un'organizzazione criminale - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. a) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Corruzione

Corruzione, come definita nell'articolo 3 della convenzione sulla lotta alla corruzione che coinvolge funzionari delle Comunità europee o funzionari degli Stati membri dell'Unione europea, GU C 195 del 25.6.1997 e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro del Consiglio 2003/568 / GAI del 22 luglio 2003 sulla lotta alla corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003). Questo motivo di esclusione include anche la corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (ente aggiudicatore) o dell'operatore economico

Corruzione - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. b) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Frode

Frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995)

Frode - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. d) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche

Reati di terrorismo o reati collegati ad attività terroristiche, quali definiti negli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta al terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002). Questo motivo di esclusione include anche l'incitamento, il favoreggiamento o il tentativo di commettere un reato, di cui all'articolo 4 di tale decisione quadro

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. e) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo

Riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 / GAI (GU L 101 del 15.4.2011)

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. f) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 / GAI (GU L 101 del 15.4.2011)

Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1, lett. g) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali

L'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione

Pagamento di imposte

L'operatore economico ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento delle tasse, sia nel paese in cui è stabilito che nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?

Pagamento di Tasse - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 6 e art. 95 co. 2

Limite ammesso

35000

EUR

Ulteriori informazioni

Pagamento di contributi previdenziali

L'operatore economico ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, sia nel paese in cui è stabilito che nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore se diverso dal paese di stabilimento?

Pagamento di Contributi Previdenziali - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 6 e art. 95 co. 2

Limite ammesso

35000

EUR

Ulteriori informazioni

C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali

L'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione

Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale

L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi in materia di diritto ambientale? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE

Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 95 co. 1 lett. a)

Violazione di obblighi in materia di diritto sociale

L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi nel campo del diritto sociale? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE

Violazione di obblighi in materia di diritto sociale - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 95 co. 1 lett. a)

Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro

L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi in materia di diritto del lavoro? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE

Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro e di salute e sicurezza sul lavoro - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 95 co. 1 lett. a)

Fallimento

Liquidazione giudiziale

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 5 lett. d)Liquidazione giudiziale - L'operatore economico è stato sottoposto a liquidazione giudiziale o è in corso un procedimento per la dichiarazione di liquidazione giudiziale?

Liquidazione coatta

Liquidazione coatta

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 5 lett. d)Liquidazione coatta -L'operatore economico è oggetto di un provvedimento di liquidazione coatta o è in corso una procedura per l'emanazione di tale provvedimento?

Concordato preventivo con i creditori

Concordato preventivo con i creditori

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 5 lett. d)L'operatore economico è stato ammesso al concordato preventivo o è in corso una procedura per l'ammissione?

Gravi illeciti professionali

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali? Vedere, ove pertinente, le definizioni nel diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

Gravi illeciti professionali - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 95 co. 1 lett. e) e art. 98 co. 3 lett. d) e) f) g) h)

Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza

L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza?

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 98 co. 3 lett. a)

Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto

L'operatore economico è a conoscenza di conflitti di interesse come indicato nella legislazione nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara dovuti alla sua partecipazione alla procedura di appalto?

Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto?

Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. c)

Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili

L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione, oppure di imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili in relazione a tale precedente contratto di appalto?

Carenze nell'esecuzione di un precedente contratto - Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 98 co. 3 lett c)

Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate

L'operatore economico può confermare che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha omesso di fornire tali informazioni, è stato in grado di presentare senza indugio i documenti giustificativi richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore e non si è impegnato a influenzare indebitamente il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, a ottenere informazioni riservate che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto o a fornire per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza significativa sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione?

False dichiarazioni - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. e) ed f) e art. 98 co. 3 lett. b)

D: Altri motivi di esclusione in riferimento alla legislazione vigente

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale

Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

In riferimento alla normativa Italiana vigente: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

Parte IV: Criteri di selezione

A: Idoneità

In merito ai criteri di selezione l'operatore economico dichiara che:

Iscrizione in un registro commerciale

È iscritto nei registri commerciali tenuti nello Stato membro di stabilimento come indicato nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato. Iscrizioni nel registro delle imprese che svolgono attività commerciale - art. 100, co. 3 d.lgs. n. 36/2023.

Identificazione Lotti

Lotto1

Nome del registro

Iscrizione per attività inerenti il servizio oggetto di gara nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

URL

Per gli appalti di servizi: necessità di autorizzazione particolare

È richiesta un'autorizzazione particolare per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?
Art. 100, co. 1, lett. a) d.lgs. n. 36/2023.

Identificazione lotti

Lotto1

Nome del registro

Il possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 e dell'abilitazione all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 267/2000 e ss.m.ii, indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione e gli estremi di iscrizione all'albo di cui agli artt, 13 e 64 del D. Lgs 385/1993.

URL

B: Capacità economica e finanziaria

In merito ai criteri di selezione l'operatore economico dichiara che:

C: Capacità tecniche e professionali

In merito ai criteri di selezione l'operatore economico dichiara che:

Per gli appalti di servizi: prestazione di servizi del tipo specificato

Unicamente per gli appalti pubblici di servizi: Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha prestato i seguenti principali servizi del tipo specificato. Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere un'esperienza che risale a più di tre anni prima.
Art. 100 co. 1, lett. c) e co. 11 d.lgs. 36/2023

*Numero minimo di referenze

1

*Requisiti

Avere gestito, nell'ultimo quinquennio, almeno n. 1 (un) servizio di tesoreria, con gestione informatica di tutti i movimenti, ivi compresa la firma elettronica, a favore di Enti Locali (allegare elenco con oggetto del

servizio, data di svolgimento, P.A. concedenti).

I requisiti si applicano ai seguenti lotti

Lotto1

Strutture Tecniche e Misure per assicurare la Qualità

Utilizza le seguenti strutture e misure tecniche per garantire la qualità. Le strutture di studio e di ricerca sono le seguenti:

*Requisito

Il servizio di tesoreria oggetto del presente affidamento deve svolto presso una filiale /agenzia situata nel territorio comunale o in uno dei Comuni limitrofi entro la distanza di 30 (trenta) chilometri dal palazzo comunale.

D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

In merito ai criteri di selezione l'operatore economico dichiara che:

Fine

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/ I sottoscritti dichiara/ dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/ sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

- a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro, oppure
- b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A ad accedere ai documenti complementari alle informazioni del presente documento di gara unico europeo, ai fini della suddetta procedura di appalto.

Allegato 3 - MODELLO OFFERTA TECNICA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI TREVÌ PER IL PERIODO 01.07.2025 - 31.12.2030. CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA – CODICE CIG B6C64EE5CA.

OFFERTA TECNICA

Il/ILa sottoscritto/a _____
nato/a a _____ provincia _____ il _____
residente nel Comune di _____ provincia _____
via/piazza _____ n. _____
codice fiscale _____
in qualità di _____
dell’Impresa _____
con sede legale in _____ provincia _____
via/piazza _____ n. _____
codice fiscale _____ partita Iva _____
telefono _____ PEC _____

ovvero in caso di R.T.I. o Consorzio

Il/ILa sottoscritto/a _____
nato/a a _____ provincia _____ il _____
residente nel Comune di _____ provincia _____
via/piazza _____ n. _____
codice fiscale _____
in qualità di _____
dell’impresa capogruppo (mandataria) _____
con sede legale in _____ provincia _____
via/piazza _____ n. _____
codice fiscale _____ partita Iva _____
telefono _____ PEC _____

in R.T.I. o Consorzio con l’impresa/le imprese _____

**PROCEDE ALLA FORMULAZIONE DELLA SEGUENTE OFFERTA TECNICA SULLA
BASE DEI CRITERI INDICATI ALL'INTERNO DEL DISCIPLINARE DI GARA**

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		OFFERTA
A	<p>Esperienza nello svolgimento del servizio di Tesoreria nell'ultimo quinquennio in Enti locali (D.lgs. 267/2000) con popolazione superiore a 5.000 abitanti. (Massimo 10 punti):</p> <p>Per ogni Comune gestito saranno attribuiti 2 punti fino ad un massimo di 10 punti.</p> <p>Saranno valutati esclusivamente i servizi svolti per Enti locali che non siano già stati dichiarati per soddisfare i requisiti di partecipazione</p>	<p align="center"><input type="checkbox"/> SI</p> <p align="center">Indicare numero Enti locali gestiti_____.</p> <p align="center"><input type="checkbox"/> NO</p>
B	<p>Disponibilità all'attivazione di ulteriori POS rispetto ai due già previsti in convenzione, atti a consentire pagamenti di terzi a favore del conto di Tesoreria senza oneri di installazione, spese di attivazione e di gestione a carico dell'Ente, a seguito di richiesta dell'Ente. (Massimo 10 punti):</p> <p>Attivazione di n. 1 POS aggiuntivo: 5 punti Attivazione di n. 2 POS aggiuntivi:10 punti</p>	<p align="center">Indicare numero POS aggiuntivi _____</p>
C	<p>Presenza di sportelli nel territorio comunale o impegno ad aprirne ulteriori entro 180 giorni dall'affidamento del servizio di tesoreria (Massimo 20 punti):</p> <p>Sportello nel capoluogo comunale:13 punti Sportello nel territorio comunale:7 punti</p>	<p align="center"><input type="checkbox"/> SI</p> <p>Capoluogo comunale _____</p> <p>Territorio comunale:_____</p> <p align="center"><input type="checkbox"/> NO</p>

_____li, _____

FIRMATO DIGITALMENTE

In caso di RTI/consorzio non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti

Allegato 4 - MODELLO OFFERTA ECONOMICA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI TREVÌ PER IL PERIODO 01.07.2025 - 31.12.2030. CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA – CODICE CIG B6C64EE5CA.

OFFERTA ECONOMICA

Il/ILa sottoscritto/a _____
nato/a a _____ provincia _____ il _____
residente nel Comune di _____ provincia _____
via/piazza _____ n. _____
codice fiscale _____
in qualità di _____
dell’Impresa _____
con sede legale in _____ provincia _____
via/piazza _____ n. _____
codice fiscale _____ partita Iva _____
telefono _____ PEC _____

ovvero in caso di R.T.I. o Consorzio

Il/ILa sottoscritto/a _____
nato/a a _____ provincia _____ il _____
residente nel Comune di _____ provincia _____
via/piazza _____ n. _____
codice fiscale _____
in qualità di _____
dell’impresa capogruppo (mandataria) _____
con sede legale in _____ provincia _____
via/piazza _____ n. _____
codice fiscale _____ partita Iva _____
telefono _____ PEC _____

in R.T.I. o Consorzio con l’impresa/le imprese _____

OFFRE/OFFRONO

N.	Criteri
A	<p>Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: Spread offerto in aumento/diminuzione rispetto al tasso Euribor a tre mesi, base 360 giorni media mese precedente, vigente tempo per tempo: <i>Spread offerto (in cifre):</i> _____ <i>Spread offerto (in lettere):</i> _____</p>
B	<p>Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere: Spread offerto in aumento/diminuzione rispetto al tasso Euribor a tre mesi, base 360 giorni media mese precedente, vigente tempo per tempo: <i>Spread offerto (in cifre):</i> _____ <i>Spread offerto (in lettere):</i> _____</p>
C	<p>Compenso annuale richiesto per lo svolgimento del servizio, espresso in ribasso rispetto al massimo fissato in € 5.000,00 annui (il valore dovrà essere espresso in euro con l'indicazione di due cifre decimali): <i>Compenso offerto (in cifre):</i> _____ <i>Compenso offerto (in lettere):</i> _____</p>
D	<p>Commissioni applicate per bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere: <i>Commissione unitaria a bonifico offerta (in cifre):</i> _____ <i>Commissione unitaria a bonifico offerta (in lettere):</i> _____</p>
E	<p>Commissioni applicate per pagamenti disposti tramite bollettini postali: <i>Commissione unitaria per pagamento offerta (in cifre):</i> _____ <i>Commissione unitaria per pagamento offerta (in lettere):</i> _____</p>
F	<p>Commissioni applicate per transazioni attività di accredito tramite POS: <i>Commissione unitaria per transazione offerta (in cifre):</i> _____</p>

	<i>Commissione unitaria per transazione offerta (in lettere):</i> _____
G	Canone fisso annuo utilizzo POS: <i>Canone fisso annuo offerto (in cifre):</i> _____ <i>Canone fisso annuo offerto (in lettere):</i> _____
H	Spese di custodia ed amministrazione titoli e valori di proprietà dell'Ente: Spesa richiesta per il servizio: <i>(in cifre):</i> _____ <i>(in lettere):</i> _____

_____ li, _____

FIRMATO DIGITALMENTE

In caso di RTI/consorzio non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti

Allegato 5 - Informativa privacy

Informazioni obbligatorie in materia di protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento europeo (General Data Protection Regulation del 27 aprile 2016 n. 679, di seguito indicato con “RGPD”, (Regolamento Generale Protezione Dati).

Dati del titolare

Il Comune di Trevi, nell’ambito dell’esercizio funzioni che gli sono attribuiti dalla legge e dei servizi che eroga ai cittadini e alle imprese, tratta dati personali. Così essendo, è tenuto a fornire loro le informazioni che seguono ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR.

Il **Titolare del trattamento** è il Comune di Trevi, in persona del Sindaco p.t., con sede in Trevi, C.F. e P.IVA 00429570542, con sede in Piazza Mazzini n. 21 - pec: *comune.trevi@postacert.umbria.it*.

Il Comune di Trevi ha nominato Responsabile per protezione dei Dati o Data Protection Officer (DPO) la ditta **SOSPrivacy.net**, che può essere contattato ai seguenti indirizzi:

mail *l.baronci@sosprivacy.net* e PEC *sosprivacy.net@pec.it*.

1) Principi del trattamento.

Il trattamento dei dati personali farà applicazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. I dati personali saranno raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime (limitazione delle finalità) e saranno adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati (minimizzazione dei dati). Saranno sempre aggiornati ed esatti e conservati per un arco di tempo non superiore a quanto necessario per il perseguimento delle finalità del titolare (limitazione della conservazione), dopo di che verranno cancellati. Infine, verranno trattati adottando tutte le misure di sicurezza adeguate a garantirne l’integrità e non accessibilità da parte di terzi non autorizzati (integrità e riservatezza).

2) Categorie di dati personali e finalità del trattamento.

Costituiscono oggetto di trattamento i dati personali, previsti dalla legge e dai regolamenti, necessari allo svolgimento da parte del Comune della funzione istituzionale relativa agli affidamenti esterni di lavori/servizi /forniture.

I dati personali saranno trattati in relazione ai servizi offerti dal Comune di Trevi, esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle richieste formulate per l’ottenimento di atti, documenti e/o certificati e, più in generale, per la gestione dei rapporti con il Comune, nonché per consentire un’efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali. I dati personali, che conferisce chi utilizza i servizi del Comune (come nome, cognome, residenza, riferimenti telefonici, indirizzo e-mail), possono essere utilizzati per altre operazioni di trattamento in termini compatibili con gli scopi della raccolta come ad esempio l’invio, mediante posta elettronica, di comunicazioni istituzionali e di pubblica utilità.

3) Base giuridica del trattamento. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento.

La base giuridica di questo trattamento è costituita dalla legge e dai regolamenti attributivi delle funzioni di pertinenza del Comune e segnatamente dell’Area Demografica e Sociale. Rispetto al conferimento dei dati personali per evadere le richieste presentate al Comune, esso non ha natura

obbligatoria ma è necessario ed indispensabile per il rilascio di quanto richiesto ed anche per eseguire tutti gli adempimenti che sono attribuiti al titolare dalla legge e dai regolamenti.

4) Modalità di trattamento dei dati.

In relazione alle indicate finalità, i dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le logiche del trattamento sono strettamente correlate alle finalità più sopra illustrate e i dati personali saranno assoggettabili a trattamenti elettronici e manuali. Il trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità del Comune, anche mediante l'utilizzo di strumenti automatizzati osservando le misure di sicurezza volte a prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati.

5) Destinatari dei dati.

I dati personali conferiti sono trattati dai dipendenti del titolare a ciò specificatamente autorizzati e da soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi o svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle che costituiscono oggetto delle funzioni del titolare, con i quali sono stati stipulati specifici contratti di nomina a responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 GDPR. I dati personali degli interessati potranno essere comunicati a soggetti terzi, società private ed Enti pubblici, che hanno rapporti con il titolare nell'ambito delle sue funzioni istituzionali.

6) Tempi di conservazione dei dati personali.

I dati trattati per le finalità sopraindicate saranno cancellati non appena non saranno più necessari, fatti salvi gli obblighi di conservazione previsti dalla legge per finalità amministrativo-contabili e per ragioni documentali o archivistiche dell'amministrazione comunale.

7) Trasferimento dei dati personali all'estero.

I Dati non saranno diffusi né trasferiti in paesi extra UE.

8) Diritti d'accesso.

Gli articoli da 15 a 22, GDPR conferiscono agli interessati l'esercizio di specifici diritti. L'art. 15 riconosce agli interessati il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenerne copia. Il diritto di ottenere copia dei dati non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Con la domanda d'accesso, l'interessato ha diritto di ottenere dal titolare la conferma o meno se sia in corso un trattamento sui propri dati personali e di conoscere le finalità e le categorie di dati trattate, i soggetti terzi cui i dati sono comunicati e se i dati sono trasferiti in un paese extraeuropeo con garanzie adeguate. L'interessato ha, altresì, diritto di conoscere il tempo di conservazione dei propri dati personali.

9) Altri diritti.

Rispetto ai propri dati personali, l'interessato ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati inesatti e la integrazione di quelli incompleti, la cancellazione (diritto all'oblio) alle condizioni indicate dall'art. 17, GDPR, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati e il diritto di opporsi, per motivi connessi alla sua situazione particolare, a un procedimento automatizzato.

I diritti potranno essere esercitati mediante e-mail/pec all'indirizzo del titolare *comune.trevi@postacert.umbria.it*, oppure mediante posta ordinaria all'indirizzo della propria sede. Il titolare potrebbe avere bisogno di identificare l'interessato mediante richiesta di fornire copia del proprio documento d'identità.

Una risposta verrà fornita senza ritardo e comunque entro un mese dalla richiesta.

10) Reclamo ad un'autorità di controllo.

Nel caso in cui l'interessato ritenga che il trattamento dei propri dati personali violi le disposizioni del GDPR ha diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in Roma, ai sensi dell'art. 77, GDPR, oltre che ricorrere innanzi all'Autorità giudiziaria.

Schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dell'Ente:
..... per il periodo dal .../.../..... al
.../.../.....

TRA

_____ (in seguito denominato/a “Ente”) rappresentato da
_____ nella qualità di _____ in base alla delibera n.
..... in data, divenuta esecutiva ai sensi di legge

E

_____ (in seguito denominato “Tesoriere”), rappresentato
da _____, nella qualità di quadro direttivo autorizzato a rappresentare legalmente la
società ai sensi e per gli effetti di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno
_____, il cui estratto è stato certificato in data _____ con atto del Notaio _____ di Torino,
rep. n° _____

(di seguito denominate congiuntamente “Parti”)

Premesso

- che l'Ente è soggetto alla disciplina del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.lgs. n. 267/2000;
- che l'Ente è sottoposto al sistema di “Armonizzazione dei bilanci” di cui al D.lgs. n. 118/2011;
- che l'Ente è sottoposto al regime di tesoreria unica di cui alla Legge n. 720/1984, e che le disponibilità dell'Ente, in base alla natura delle entrate e alle norme tempo per tempo vigenti, affluiscono nelle contabilità speciali presso la competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato (contabilità infruttifera o fruttifera), ovvero sul conto presso il Tesoriere relativamente alle entrate per le quali ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica.

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini della presente convenzione, si intende per:

- a) TUEL: Testo Unico degli Enti locali di cui al D.lgs. n. 267/2000;
- b) CAD: Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. n. 82/2005;
- c) PSD: Payment Services Directive ovvero Direttiva sui Sistemi di Pagamento come recepita nell'ordinamento italiano con il D.lgs. n. 11/2010 e successive modifiche;

- d) PSP: Payment Service Provider ovvero Prestatore di Servizi di Pagamento ovvero istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, Banche, Poste italiane S.p.A., la Banca centrale europea e le Banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetaria, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;
- e) SIOPE: Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici;
- f) SIOPE+: Sistema di monitoraggio dei pagamenti e degli incassi delle PA che utilizza una infrastruttura di colloquio gestita dalla Banca d'Italia;
- g) OPI: ordinativo di pagamento e incasso secondo il tracciato standard previsto nelle Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici attraverso il sistema SIOPE+ nelle versioni tempo per tempo vigenti;
- h) Tramite PA: soggetto incaricato di svolgere il colloquio telematico con SIOPE+ in nome per conto dell'Ente che ha conferito l'incarico;
- i) PEC: posta elettronica certificata;
- j) CIG: codice identificativo di gara;
- k) Operazione di Pagamento: locuzione generica per indicare indistintamente l'attività, posta in essere sia lato pagatore sia lato beneficiario, di versamento, trasferimento o prelievo di fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario;
- l) Ordinato: documento emesso dall'Ente per richiedere al Tesoriere l'esecuzione di una Operazione di Pagamento;
- m) Uscite: termine generico per individuare le somme utilizzate per Pagamenti disposti dall'Ente in favore di terzi;
- n) SDD: Sepa Direct Debit;
- o) Pagamento: Operazione comportante una Uscita eseguita dal Tesoriere in esecuzione del servizio di tesoreria;
- p) Mandato: Ordinato relativo a un Pagamento;
- q) Quietanza: ricevuta emessa dal Tesoriere a fronte di un Pagamento;
- r) Provvisorio di Uscita: Pagamento in attesa di regolarizzazione poiché effettuato in assenza del relativo Mandato;
- s) Entrate: termine generico per individuare le somme utilizzate per Operazioni di Pagamento disposte da terzi in favore dell'Ente;
- t) Riscossione: Operazione effettuata dal Tesoriere e comportante una Entrata in esecuzione del servizio di tesoreria;
- u) Reversale: Ordinato relativo a una Riscossione;
- v) Ricevuta: documento emesso dal Tesoriere a fronte di una Riscossione;
- w) Provvisorio di Entrata: Riscossione in attesa di regolarizzazione poiché effettuata in assenza della relativa Reversale;
- x) Nodo dei Pagamenti-SPC: infrastruttura tecnologica unitaria, basata su regole e specifiche standard, che reca modalità semplificate e uniformi per l'effettuazione dei pagamenti verso la pubblica amministrazione;
- y) Incasso: Operazione di Pagamento di una Entrata eseguita attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC;

- z) RT: ricevuta telematica come definita nelle “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale.

Art. 2

Affidamento del servizio

1. Il servizio di tesoreria viene svolto dal tesoriere presso i propri locali, nei giorni e negli orari di apertura dei propri sportelli, con la possibilità di svolgere le operazioni di riscossione e pagamento in circolarità anche presso gli altri sportelli della propria rete. La filiale/agenzia indicata nell’offerta come Tesoreria dovrà essere situata nel territorio comunale o in uno dei comuni limitrofi purchè ad una distanza non superiore a 30 (trenta) chilometri. Tale distanza tra la filiale/agenzia ed il palazzo comunale sarà calcolata facendo riferimento al percorso carrabile più breve.
2. Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata dal successivo art. 21, viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell’Ente, nonché a quanto stabilito nella presente convenzione.
3. Il Tesoriere aggiudicatario (se diverso dal Tesoriere uscente) si impegna affinché il passaggio nella gestione del servizio avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio alle relative attività di pagamento e di incasso.
4. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le Parti, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere ovvero con l’utilizzo della PEC.

Art. 3

Oggetto e limiti della convenzione

1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell’Ente e, in particolare, le Riscossioni e i Pagamenti ordinati dall’Ente, con l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono; il servizio ha per oggetto, altresì, l’amministrazione dei titoli e dei valori di cui al successivo art. 17.
2. Esula dall’accordo l’esecuzione degli Incassi effettuati con modalità diverse da quelle contemplate nella presente convenzione, secondo la normativa di riferimento. In ogni caso, anche le Entrate di cui al presente comma devono essere accreditate sul conto di tesoreria con immediatezza, tenuto conto dei tempi tecnici necessari.
3. L’Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere - ovvero impegna in altri investimenti alternativi gestiti dal Tesoriere stesso - le disponibilità per le quali non è obbligatorio l’accentramento presso

la Tesoreria dello Stato; qualora previsto nel regolamento di contabilità dell'Ente, presso il Tesoriere sono aperti appositi conti correnti intestati all'Ente medesimo per la gestione delle minute spese economali.

4. Le Parti prendono atto dell'obbligo di operare in conformità alle norme ed ai principi dell'armonizzazione contabile prevista dal D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

Caratteristiche del servizio

1. Lo scambio degli Ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio è effettuato tramite le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI con collegamento tra l'Ente e il Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia. I flussi possono contenere un singolo Ordinativo ovvero più Ordinativi. Gli Ordinativi sono costituiti da: Mandati e Reversali che possono contenere una o più "disposizioni". Per quanto concerne gli OPI, per il pagamento di fatture commerciali devono essere predisposti singoli ordinativi. Nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullo e sostituzione) si considera l'Ordinativo nella sua interezza.
2. L'ordinativo è sottoscritto - nel rispetto delle modalità previste nelle regole tecniche OPI - dai soggetti individuati dall'Ente e da questi autorizzati alla firma degli Ordinativi inerenti alla gestione del servizio di tesoreria. L'Ente, nel rispetto delle norme e nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici, previo invio al Tesoriere della documentazione di cui al successivo art. 9, comma 2, e dei relativi certificati di firma ovvero fornisce al Tesoriere gli estremi dei certificati stessi. L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.
3. Ai fini del riconoscimento dell'Ente e per garantire e verificare l'integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, ciascun firmatario, preventivamente autorizzato dall'Ente nelle forme prescritte, provvede a conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno.
4. L'OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario secondo le Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+.

5. La trasmissione e la conservazione degli Ordinativi compete ed è a carico dell'Ente il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate in materia dagli organismi competenti.
6. Il Tesoriere, all'atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OPI, provvede a rendere disponibile alla piattaforma SIOPE+ un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso. Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Tesoriere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette a SIOPE+, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell'acquisizione, segnalando gli Ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l'acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l'eseguibilità dell'ordine conferito, previsti al successivo art. 7.
7. I flussi inviati dall'Ente tramite la piattaforma SIOPE+, entro l'orario lavorativo con il Tesoriere, saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo per il Tesoriere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Tesoriere oltre l'orario lavorativo saranno presi in carico nel giorno lavorativo successivo.
8. L'Ente potrà inviare variazioni o annullamenti di Ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino Ordinativi già eseguiti dal Tesoriere, non sarà possibile accettare l'annullamento o la variazione della disposizione e delle relative Quietanze o Ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell'Operazione di Pagamento.
9. A seguito dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento, il Tesoriere predispone ed invia giornalmente alla piattaforma SIOPE+ un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell'esecuzione degli Ordinativi; in caso di Pagamento per cassa, la Quietanza del creditore dell'Ente, raccolta su supporto separato, è trattenuta tra gli atti del Tesoriere.
10. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l'invio degli Ordinativi, l'Ente, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli Ordinativi, evidenzierà al Tesoriere le sole Operazioni di Pagamento aventi carattere d'urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Tesoriere a seguito di tale comunicazione eseguirà i Pagamenti tramite Provvisori di Uscita. L'Ente è obbligato ad emettere gli Ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di impedimento.

Art. 5
Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi Operazioni di Pagamento a valere sul bilancio dell'anno precedente. Potranno essere eseguite, comunque, le operazioni di regolarizzazione dei Provvisori di Entrata e di Uscita, di variazione delle codifiche di bilancio e SIOPE.

Art. 6
Riscossioni

1. Il Tesoriere effettua le Riscossioni e le regolarizzazioni degli incassi, in base a Reversali firmate digitalmente dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dalla legge o dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui allo stesso regolamento.
2. Il Tesoriere, tramite il giornale di cassa, rendiconta all'Ente gli accrediti. L'Ente provvede a regolarizzare l'Entrata tramite emissione della relativa Reversale, nei termini previsti al comma 4 dell'art. 180 del TUEL.
3. Ai sensi dell'art. 180 del TUEL, le Reversali, ai fini dell'operatività del Tesoriere, devono contenere:
 - la denominazione dell'Ente;
 - l'importo da riscuotere;
 - l'indicazione del debitore;
 - la causale del versamento;
 - la codifica di bilancio (l'indicazione del titolo e della tipologia), distintamente per residui e competenza;
 - il numero progressivo della Reversale per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui;
 - l'esercizio finanziario e la data di emissione;
 - le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
 - gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti. In caso di mancata indicazione, le somme introitate sono considerate libere da vincolo;
 - la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della Legge n. 196/2009;
 - l'eventuale indicazione "contabilità fruttifera" ovvero "contabilità infruttifera" nel caso in cui le disponibilità dell'Ente siano depositate, in tutto o in parte, presso la competente Sezione della tesoreria provinciale dello Stato.

4. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare Reversali che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI.
5. Per ogni Riscossione il Tesoriere rilascia, in nome e per conto dell'Ente, una Ricevuta numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilata con procedure informatiche.
6. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore dell'Ente stesso, rilasciando Ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale dell'Operazione di Pagamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'ente". Tali Riscossioni sono segnalate all'Ente, il quale procede alla regolarizzazione al più presto e comunque entro i successivi sessanta giorni e, in ogni caso, entro i termini previsti per la resa del conto del Tesoriere, imputando le relative Reversali all'esercizio in cui il Tesoriere stesso ha registrato l'operazione; dette Reversali devono recare l'indicazione del Provvisorio di Entrata rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
7. Le Entrate riscosse dal Tesoriere senza Reversale e indicazioni dell'Ente, sono attribuite alla contabilità speciale fruttifera.
8. Con riguardo alle Entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dell'informazione dalla Banca d'Italia, provvede a registrare la relativa Entrata. In relazione a ciò, l'Ente emette, nei termini di cui al precedente comma 6, le corrispondenti Reversali a regolarizzazione.
9. Il prelevamento delle Entrate affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, è disposto dall'Ente, previa verifica di capienza, mediante emissione di Reversale e nel rigoroso rispetto della tempistica prevista dalla legge. Il Tesoriere esegue il prelievo mediante strumenti informatici (SDD) ovvero bonifico postale o tramite emissione di assegno postale o tramite postagiuro e accredita all'Ente l'importo corrispondente.
10. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare Riscossioni a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono, invece, essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all'Ente o al Tesoriere.
11. L'Ente provvede all'annullamento delle Reversali non riscosse entro il termine dell'esercizio e all'eventuale loro nuova emissione nell'esercizio successivo.
12. Per gli incassi gestiti tramite procedure di addebito diretto (SDD), l'eventuale richiesta di rimborso da parte del pagatore nei tempi previsti dal regolamento SEPA, comporta per il Tesoriere un pagamento di propria iniziativa a seguito della richiesta da parte della banca del debitore, che l'Ente deve prontamente regolarizzare entro i termini di cui al successivo art. 7, comma 4. Sempre su richiesta della banca del debitore, il Tesoriere è tenuto a corrispondere alla stessa gli interessi per il periodo intercorrente tra la data di addebito dell'importo e quella di riaccredito; l'importo

di tali interessi viene addebitato all'Ente che provvede a regolarizzarli come sopra indicato, previa imputazione contabile nel proprio bilancio.

13. I versamenti effettuati in contanti vengono versati e accreditati sul conto di tesoreria, lo stesso giorno in cui il Tesoriere ne ha disponibilità, secondo gli importi riportati sulle distinte prodotte dall'Ente.
14. Il tesoriere si impegna a fornire n. due POS alle condizioni economiche offerte in sede di gara.

Art. 7 Pagamenti

1. I Pagamenti sono eseguiti in base a Mandati individuali e firmati digitalmente dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento.
2. L'estinzione dei Mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente.
3. Ai sensi dell'art. 185 del TUEL, i Mandati, ai fini dell'operatività del Tesoriere, devono contenere:
 - la denominazione dell'Ente;
 - l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare Quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l'individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale o partita IVA;
 - l'ammontare dell'importo lordo e netto da pagare;
 - la causale del pagamento;
 - la codifica di bilancio (l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa) e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa;
 - la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della Legge n. 196/2009;
 - il numero progressivo del Mandato per esercizio finanziario;
 - l'esercizio finanziario e la data di emissione;
 - l'indicazione della modalità di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
 - le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
 - il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o a prestiti. In caso di mancata indicazione, il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
 - la data nella quale il Pagamento deve essere eseguito, nel caso di Pagamenti a scadenza fissa, ovvero la scadenza prevista dalla legge o concordata con il creditore, il cui mancato rispetto comporti penalità;
 - l'eventuale identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui al comma 5 dell'art. 163 del TUEL, in caso di "esercizio provvisorio";

- l'indicazione della “gestione provvisoria” nei casi di pagamenti rientranti fra quelli consentiti dal comma 2 dell’art. 163 del TUEL.
4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del Mandato, effettua i Pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del TUEL, nonché gli altri Pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto dalla legge o dal regolamento di contabilità dell’Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i Mandati, la medesima operatività è adottata anche per i Pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Tali Pagamenti sono segnalati all’Ente, il quale procede alla regolarizzazione al più presto e comunque entro i successivi trenta giorni e, in ogni caso, entro i termini previsti per la resa del conto del Tesoriere, imputando i relativi Mandati all’esercizio in cui il Tesoriere stesso ha registrato l’operazione; detti Mandati devono recare l’indicazione del Provvisorio di Uscita rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
L’ordinativo è emesso sull’esercizio in cui il Tesoriere ha effettuato il pagamento anche se la comunicazione del Tesoriere è pervenuta all’Ente nell’esercizio successivo.
 5. I beneficiari dei Pagamenti sono avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta conferma di ricezione dei Mandati da parte del Tesoriere.
 6. I Pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 12, l’eventuale anticipazione di tesoreria - deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge - per la parte libera da vincoli.
 7. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare Mandati che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI, tempo per tempo vigenti.
 8. Il Tesoriere estingue i Mandati secondo le modalità indicate dall’Ente entro due giorni lavorativi successivi alla ricezione. L’Ente è tenuto ad operare nel rispetto del comma 2 dell’art. 12 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 e sue successive modifiche e integrazioni, inerente ai limiti di importo per i pagamenti eseguiti per cassa.
 9. In caso di Pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall’Ente sul Mandato e per il Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l’Ente medesimo deve trasmettere i Mandati entro i termini concordati tra l’Ente e il Tesoriere. Per quanto concerne i Mandati da estinguere tramite strumenti informatici, ai fini della ricezione dell’Ordine di pagamento si rimanda al paragrafo 2 della Circolare MEF/RGS n. 22 del 15 giugno 2018.
 10. Relativamente ai Mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, l’Ente, al fine di consentire l’estinzione degli stessi, si impegna, entro la predetta data, a variarne le modalità di pagamento utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema

bancario o postale. In caso contrario, il Tesoriere non tiene conto dei predetti Mandati e l'Ente si impegna ad annullarli e rimetterli nel nuovo esercizio.

11. L'Ente si impegna a non inviare Mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai Pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile inviare entro la predetta scadenza del 15 dicembre, quelli che rivestono carattere di particolare urgenza il cui mancato pagamento comporterebbe danno all'Ente e di quelli a favore dell'Economo Comunale.
12. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi Pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
13. Per quanto concerne il Pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari; in concreto e fatti salvi diversi accordi, provvede ad accantonare ogni mese una quota pari ad un sesto delle delegazioni di pagamento relative alle rate di mutuo in scadenza nel semestre. In mancanza di fondi necessari a garantire gli accantonamenti il Tesoriere provvede tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il Pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell'Ente degli obblighi di cui al successivo art. 14, comma 2, quest'ultimo non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.

Art. 8

Criteri di utilizzo delle giacenze per l'effettuazione dei Pagamenti

1. Ai sensi di legge e fatte salve le disposizioni concernenti l'utilizzo di importi a specifica destinazione le somme giacenti presso la contabilità speciale fruttifera sono prioritariamente utilizzate per l'effettuazione dei Pagamenti. L'anticipazione di cassa deve essere utilizzata solo nel caso in cui non vi siano somme disponibili o libere da vincoli nelle contabilità speciali e presso il Tesoriere, fermo restando quanto previsto al successivo art. 13.
2. In caso di assenza totale o parziale di somme libere, l'esecuzione del pagamento ha luogo mediante l'utilizzo delle somme a specifica destinazione secondo i criteri e con le modalità di cui al successivo art. 13.

Art. 9

Trasmissione di atti e documenti

1. Le Reversali e i Mandati sono inviati dall'Ente al Tesoriere con le modalità previste al precedente art. 4.

2. L'Ente, al fine di consentire la corretta gestione dei Mandati e delle Reversali, comunica preventivamente le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti documenti, nonché ogni successiva variazione. L'Ente trasmette al Tesoriere i singoli atti di nomina delle persone facoltizzate ad operare sul conto di tesoreria con evidenza delle eventuali date di scadenza degli incarichi.
3. L'Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economico ovvero qualunque altro provvedimento di cui la gestione di tesoreria debba tener conto nonché le loro successive variazioni.

Art. 10

Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere

1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa.
2. Il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente il giornale di cassa, secondo le modalità e periodicità previste nelle regole tecniche del protocollo OPI e, con la periodicità concordata, l'eventuale estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa entro i 10 giorni successivi al termine del trimestre di riferimento.
3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla trasmissione all'archivio SIOPE delle informazioni codificate relative ad ogni Entrata ed Uscita, nonché della situazione mensile delle disponibilità liquide, secondo le Regole di colloquio tra banche tesoriere e Banca d'Italia.

Art. 11

Verifiche ed ispezioni

1. L'Ente e l'organo di revisione dell'Ente medesimo hanno diritto di procedere, con cadenza trimestrale, a verifiche ordinarie di cassa e a verifiche dei valori dati in custodia, come previsto dall'art. 223 del TUEL. Verifiche straordinarie di cassa, ai sensi dell'art. 224 TUEL, sono possibili se rese necessarie da eventi gestionali peculiari. Il Tesoriere mette a disposizione tutte le informazioni in proprio possesso sulle quali, trascorsi trenta giorni, si intende acquisito il benessere dell'Ente.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del TUEL hanno accesso ai dati e ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo, si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'Ente, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.

Art. 12
Anticipazioni di tesoreria

1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente - presentata di norma prima della chiusura dell'esercizio finanziario a valere sull'esercizio successivo e corredata dalla deliberazione dell'organo esecutivo - concede anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito viene attivato in assenza di fondi liberi disponibili.
2. L'Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.
3. Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni utilizzate non appena si verificano entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l'Ente, su indicazione del Tesoriere e nei termini di cui ai precedenti artt. 6, comma 6 e 7, comma 4, provvede all'emissione delle Reversali e dei Mandati, procedendo se necessario alla preliminare variazione di bilancio.
4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di tesoreria, l'Ente, all'atto del conferimento dell'incarico al tesoriere subentrante, estingue immediatamente il credito del tesoriere uscente connesso all'anticipazione utilizzata, ponendo in capo al tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoria.
5. Il Tesoriere gestisce l'anticipazione di tesoreria uniformandosi ai criteri ed alle modalità prescritte dal Principio contabile applicato n. 3.26 e n. 11.3 concernente la contabilità finanziaria.
6. Nel caso in cui l'anticipazione di tesoreria utilizzata non venga estinta integralmente entro l'esercizio contabile di riferimento, l'utilizzo dell'anticipazione all'inizio dell'esercizio successivo resta limitato in misura pari alla differenza fra il saldo dell'anticipazione rimasto scoperto – comprensivo dell'importo per vincoli relativi ad utilizzo di fondi a specifica destinazione non ricostituiti - ed il limite massimo dell'anticipazione concedibile per l'esercizio di riferimento.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 878, della Legge n. 205/2017, che ha incluso le anticipazioni di tesoreria tra le fattispecie non incise dalla normativa inerente il dissesto e risanamento finanziario, la disciplina di cui ai precedenti commi si applica *in toto* agli Enti in stato di dissesto ex artt. 244 e seguenti del TUEL.

Art. 13

Utilizzo di somme a specifica destinazione

1. L'Ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi ad inizio dell'esercizio finanziario e subordinatamente all'assunzione della delibera di cui al precedente art. 12, comma 1, utilizza le somme aventi specifica destinazione anche per il pagamento di spese correnti, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 195 del TUEL. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo.
2. L'Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'art. 261 del TUEL.
3. Il Tesoriere, in conformità al Principio applicato n. 10 della contabilità finanziaria, è tenuto ad una gestione unitaria delle risorse vincolate; conseguentemente le somme con vincolo sono gestite attraverso un'unica "scheda di evidenza".
4. Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica destinazione, procedendo prioritariamente all'utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria. Il ripristino degli importi vincolati utilizzati per spese correnti ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale.
5. Il Tesoriere gestisce l'utilizzo delle somme a specifica destinazione uniformandosi ai criteri ed alle modalità prescritte dal Principio contabile applicato n. 10.2 e n. 10.3 concernente la contabilità finanziaria. L'Ente emette Mandati e Reversali a regolarizzazione delle carte contabili riguardanti l'utilizzo e la ricostituzione dei vincoli nei termini previsti dai predetti principi.

Art. 14

Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento

1. Ai sensi dell'art. 159 del TUEL, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche dal giudice, le somme di competenza degli Enti destinate al Pagamento delle spese ivi individuate.
2. Per effetto della predetta normativa, l'Ente quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al Pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.
Il Tesoriere, qualora dovesse dar corso a provvedimenti di assegnazione di somme emessi ad esito di procedure esecutive, pur in mancanza di disponibilità effettivamente esistenti e dichiarate, resta fin d'ora autorizzato a dar corso al relativo addebito dell'importo corrispondente sui conti

dell'Ente, anche in utilizzo dell'eventuale anticipazione concessa e disponibile, o comunque a valere sulle prime entrate disponibili.

3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i Pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l'Ente si fa carico di emettere i Mandati seguendo l'ordine cronologico delle fatture pervenute per il pagamento ovvero delle delibere di impegno.
4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - titolo di discarico dei Pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

Art. 15

Tasso debitore e creditore

1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente art. 12, viene applicato un tasso di interesse debitore annuo nella misura indicata nell'offerta presentata in sede di gara per l'aggiudicazione del servizio tesoreria, con liquidazione annuale. L'Ente autorizza fin d'ora il Tesoriere ad addebitare gli interessi sul conto corrente ai sensi di quanto previsto dal DM n. 343 del 3 agosto 2016 (fermo restando che l'Ente potrà revocare detta autorizzazione in ogni momento, purché prima che il predetto addebito abbia avuto luogo), mettendo a disposizione dell'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette al più presto i relativi Mandati.
2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso previste per l'anticipazione ordinaria.
3. Sulle giacenze di cassa dell'Ente viene applicato un tasso di interesse creditore annuo nella misura indicata nell'offerta presentata in sede di gara per l'aggiudicazione del servizio tesoreria, con liquidazione annuale. Il Tesoriere procede pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione degli interessi a credito, mettendo a disposizione dell'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette i relativi ordinativi di entrata.

Art. 16

Resa del conto finanziario

1. Il Tesoriere, entro i termini di legge di cui all'art. 226 del TUEL, rende all'Ente il "conto del tesoriere", redatto su modello conforme a quello approvato con il D.lgs. n. 118/2011, corredato, solo per l'eventuale fase preventiva all'adozione dell'OPI, dalle Reversali e dai Mandati. La consegna di detta documentazione deve essere accompagnata da apposita lettera di trasmissione in duplice copia, una delle quali, datata e firmata, deve essere restituita dall'Ente al Tesoriere; in alternativa, la consegna può essere disposta in modalità elettronica.

2. L'Ente, entro i termini previsti dalla legge, invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti e fornisce al Tesoriere copia della documentazione comprovante la trasmissione.
3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della Legge n. 20/1994.

Art. 17

Amministrazione titoli e valori in deposito – Gestione della liquidità

1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni indicate in offerta, i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente.
2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente.
3. Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel regolamento di contabilità dell'Ente o in altra normativa.
4. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, propone forme di miglioramento della redditività e/o investimenti che ottimizzino la gestione delle liquidità non sottoposte al regime di tesoreria unica, che garantiscano all'occorrenza la possibilità di disinvestimento e che, pur considerati gli oneri di estinzione anticipata, assicurino le migliori condizioni di mercato.
La durata dei vincoli o degli investimenti deve, comunque, essere compresa nel periodo di vigenza della presente convenzione.

Art. 18

Corrispettivo e spese di gestione

1. Per lo svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione spetta al Tesoriere un compenso annuo determinato da quanto offerto in sede di gara rispetto al compenso massimo posto a base di gara pari ad € 5.000,00 (cinquemila) - (Iva esente art. 10 c. 1 DPR 633/1972).
Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa all'emissione della fattura elettronica relativa al compenso pattuito e alla contestuale contabilizzazione. L'Ente emette il relativo Mandato entro trenta giorni dal ricevimento della fattura.
2. A fronte di ciascuna Operazione di Pagamento, l'Ente corrisponde al Tesoriere le seguenti commissioni offerte in sede di gara:
 - a. bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere.....;
 - b. pagamenti disposti tramite bollettini postali

- c. transazioni per l'attività di accredito tramite POS
 - d. canone fisso di utilizzo POS
3. Per i bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso il Tesoriere non viene corrisposta la commissione.
 4. Il rimborso al Tesoriere delle eventuali spese vive postali, delle spese per Operazioni di Pagamento con oneri a carico dell'Ente e degli eventuali oneri fiscali ha luogo con la periodicità e le modalità concordate tra l'Ente e il Tesoriere.
 5. Il Tesoriere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione delle spese di cui ai precedenti commi 2 e 4 trasmettendo apposita nota-spese sulla base della quale l'Ente, entro i termini di cui al precedente art. 7, comma 4, emette i relativi Mandati. Per le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti nell'offerta economica/tecnica, l'Ente corrisponde al Tesoriere i diritti e le commissioni riportate nei fogli informativi di riferimento.

Art. 19

Garanzie per la regolare gestione del servizio

1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del TUEL, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.

Art. 20

Imposta di bollo

1. L'Ente, con osservanza delle leggi sul bollo, deve indicare su tutte le Operazioni di Pagamento l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza. Pertanto, sia le Reversali che i Mandati devono recare la predetta indicazione, così come indicato ai precedenti artt. 6 e 7.

Art. 21

Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata dal al
2. Ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023) la durata della convenzione può essere prorogata ricorrendo i presupposti normativi vigenti.
La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del gestore subentrante. In ogni caso il tesoriere uscente assicura la continuità

gestionale per l'Ente fino alla nomina del nuovo Tesoriere alle stesse condizioni economiche aggiudicate in sede di gara.

3. Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di recedere incondizionatamente dalla presente convenzione in caso di modifica soggettiva del Tesoriere a seguito di fusione o incorporazione con altri Istituti di Credito, qualora il Comune dovesse ritenere che il nuovo soggetto non abbia le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione.

Art. 22

Spese di stipula e di registrazione della convenzione

1. Le spese di stipulazione, di registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere Comunale. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986.
2. La stipula della convenzione può aver luogo anche tramite modalità informatiche, con apposizione della firma digitale da remoto e inoltre tramite PEC.

Art. 23

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all'esecuzione della convenzione e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.
2. Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso; l'Ente e il Tesoriere agiranno reciprocamente in qualità di autonomi titolari del trattamento.
3. Ove nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l'Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Tesoriere agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto.

Art 24

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Ente e il Tesoriere si conformano alla disciplina di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, tenuto conto della Delibera ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione n. 556 del 31/5/2017. Ne

consegue che gli obblighi di tracciabilità sono assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento.

Art 25

Risoluzione del contratto

1. Costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, l'impossibilità di gestire il servizio con metodologie e criteri informatici con collegamento diretto in tempo reale tra il servizio finanziario dell'ente ed il tesoriere, nonché l'impossibilità di integrare e di rendere compatibile il sistema informatico della Tesoreria con quello del Comune.
2. L'ente può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del servizio si verifichi uno o più degli eventi di seguito descritti:
 - Apertura di una procedura concorsuale a carico del Tesoriere;
 - Nel caso in cui il Tesoriere si renda colpevole di frode, gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle disposizioni della presente convenzione;
 - Inosservanza da parte del Tesoriere delle norme relative al personale dipendente e la mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali al personale.
 - Interruzione non motivata del servizio per cause imputabili a negligenza del Tesoriere;
3. In tali casi l'ente provvederà a contestare formalmente le inadempienze riscontrate, assegnando al Tesoriere un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di memorie e controdeduzioni.
4. Decorso inutilmente il tempo assegnato ovvero qualora le giustificazioni siano ritenute infondate, il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente di volersi avvalere della clausola risolutiva.
5. In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, l'Ente si obbliga a pagare quanto dovuto al Tesoriere per interessi, commissioni e spese così come regolamentate dalla presente convenzione e dall'offerta economica presentata in sede di gara. Il Tesoriere è tenuto a continuare la gestione del servizio fino alla designazione di altro Tesoriere garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività di incasso e di pagamento.
6. Nel caso in cui il comune, a causa di errori del Tesoriere, riceva penalizzazioni di carattere amministrativo o finanziario dallo Stato, o da altre istituzioni sovraordinate, il Tesoriere è tenuto a risarcire tutti i danni che ne conseguono al comune ed ai relativi organi e uffici. Il Tesoriere risponde, inoltre, dei danni derivanti da errori dallo stesso commessi, qualora persone fisiche o giuridiche richiedano risarcimento al Comune

Art. 26

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

Art. 27

Domicilio delle parti e controversie

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione. Le comunicazioni tra le Parti hanno luogo con l'utilizzo della PEC.
2. Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'applicazione della presente convenzione, il Foro competente deve intendersi quello di Spoleto.



Prefettura di Perugia



Comune di Trevi

INTESA

**PER IL RINNOVO DEL PATTO DI LEGALITA' E LA PREVENZIONE DEI
TENTATIVI DI**

INFILTRAZIONE CRIMINALE

TRA

LA PREFETTURA -U.T.G. DI PERUGIA

E

IL COMUNE DI TREVI

Prefettura - U.T.G. di Perugia



Prefettura di Perugia



Comune di Trevi

PREMESSO

che le organizzazioni criminali mafiose manifestano una crescente tendenza ad affermare la propria presenza anche al di fuori delle Regioni d'origine, richiedendo elevata attenzione ed interventi preventivi preordinati ad impedire eventuali infiltrazioni nell'economia legale;

che, come evidenziato in recenti attività d'indagine sull'operatività di sodalizi mafiosi nel Centro e Nord Italia, tale presenza assume connotazioni diverse in funzione del territorio ove si manifesta, spesso caratterizzandosi per un'elevata capacità mimetica funzionale al raggiungimento degli scopi criminosi e per uno spostamento del proprio baricentro d'azione verso l'attività d'impresa, con ciò imponendo la necessità di una rimodulazione dell'attività di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni mafiose, orientata ad evitarne la diffusione ed il silente radicamento sul territorio pur in assenza di eclatanti manifestazioni criminose che ne comprovino manifestamente la presenza;

che anche in Umbria recenti provvedimenti giudiziari hanno evidenziato la sussistenza di infiltrazioni della malavita organizzata mafiosa, in particolare ponendo in luce l'esistenza di un sodalizio di stampo 'ndranghetista, insediato sul territorio perugino ma con solidi collegamenti con cosche del Crotonese ed interessi in settori dell'economia legale quali l'edilizia in primo luogo, ma anche il commercio, l'intrattenimento, il fotovoltaico;

che la stessa Relazione Annuale della Direzione Nazionale Antimafia, con specifico riferimento al territorio di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia di Perugia, indica come le risultanze delle indagini documentino il rischio di una "*silente infiltrazione nell'economia del territorio di criminalità di stampo mafioso di matrice allogena*" di cui l'efficace attività investigativa ha disvelato la strisciante infiltrazione economica, in particolare nel settore dell'edilizia, strumentale ad acquisire una "facciata pulita";

che è pertanto avvertita la necessità di impedire che organizzazioni criminali, pur estranee al contesto umbro ed operanti in altre aree territoriali del Paese, possano reinvestire i propri illeciti profitti in questo territorio anche attraverso l'infiltrazione in specifici settori di attività economica considerati ad alto rischio di inquinamento o penetrazione mafiosi;

che è, quindi, volontà delle parti firmatarie del presente documento assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell'economia, esercitando a pieno – ciascuno per la parte di rispettiva competenza – i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti;

che nel corso degli anni l'esperienza dei Protocolli di legalità fra Prefetture ed Enti Locali ha affermato e consolidato l'utilità ed incisività di tali strumenti pattizi quale mezzo in grado di innalzare il livello di efficacia dell'attività di prevenzione generale amministrativa a fini antimafia, implementando, in via convenzionale, ulteriori e più ampie forme di verifica, monitoraggio e controllo volte a contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali avuto particolare riguardo al settore dei pubblici appalti;

che in data 15 luglio 2014 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra il Ministro dell'Interno e il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, volto ad avviare una reciproca collaborazione per lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica e, in esito a tale protocollo, sono state diramate apposite Linee Guida in data 15 luglio 2014 e 27 gennaio 2015;



Prefettura di Perugia



Comune di Trevi

che il Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro con circolare in data 29 maggio 2014 ha sottolineato l'opportunità di estendere in via convenzionale il controllo preventivo antimafia anche ai contratti di affidamento aventi ad oggetto l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria conseguenti all'approvazione da parte dei Comuni dei "Piani attuativi di iniziativa privata" nell'ambito del "Piano Regolatore Generale";

che, in tale prospettiva, le parti hanno quindi convenuto sull'opportunità di innalzare il livello di collaborazione e cooperazione fra la Prefettura e il Comune di Trevi integrando le sinergie già esistenti con ulteriori azioni prioritariamente finalizzate alla prevenzione di possibili infiltrazioni criminali e mafiose nell'economia, con particolare riguardo ai settori degli appalti e contratti pubblici, del commercio, dell'urbanistica e dell'edilizia, anche privata;

VISTI

Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 201/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38 recante "Attuazione della decisione quadro n. 2003/568/GAI del Consiglio dell'UE, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" che ha novellato l'art. 2365 c.c. in materia di corruzione nel settore privato;

la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e alle disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate";

il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", con riferimento all'art.25 (Sanzioni in materia di subappalti illeciti) che prevede un inasprimento del trattamento sanzionatorio delle condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto;

il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;



Prefettura di Perugia



Comune di Trevi

la circolare del Gabinetto del Ministro dell'Interno n. 11001/119/20 (8) del 20 maggio 2014 inerente le c.d. "opere a scomputo";

il Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale stipulato in data 14 novembre 2016 tra la Prefettura – U.T.G. di Perugia ed il Comune di Trevi e rinnovato, per un biennio, il 5 luglio 2019;

CONSIDERATA

l'opportunità di procedere all'ulteriore rinnovo del suindicato Protocollo di legalità stipulato in data 14 novembre 2016 e rinnovato il 5 luglio 2019;

RITENUTO

che la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nei settori suindicati possa meglio essere perseguito mediante sottoscrizione tra il Comune di Trevi e la Prefettura – U.T.G. di Perugia del presente atto di rinnovo del "**Protocollo di legalità**" finalizzato alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, in particolare attraverso l'estensione delle cautele antimafia - nella forma più rigorosa delle "informazioni" del Prefetto - all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori ed agli appalti di lavori pubblici sottosoglia, in base al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 159/2011 e sue modifiche ed integrazioni, e alle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 136/2010 nonché attraverso il monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolti nell'esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al D.M. 14/03/2003;

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO:

APPALTI PUBBLICI

Art. 1

(Azioni a tutela della legalità nel settore dei pubblici appalti)

Ai fini del rafforzamento del sistema di cautele volto a prevenire possibili infiltrazioni criminali nel settore dei lavori pubblici e delle forniture di beni e servizi, e tenuto conto delle modifiche legislative introdotte in materia di documentazione antimafia con L. 11 agosto 2014, n. 114 e D. Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, la Prefettura ed il Comune si impegnano ad estendere come segue i controlli e le verifiche antimafia previste dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159:

a) relativamente ai settori di attività considerati a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ed elencati all'art. 1, co. 53, della L. 190/2012 (per i quali la L. 114/2014 ha previsto che la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria sia obbligatoriamente acquisita dalla stazione appaltante attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori), il Comune si impegna ad inserire nei propri bandi e contratti apposita clausola che impone alle ditte contraenti di comprovare l'avvenuta o richiesta iscrizione nei suddetti elenchi già all'atto della partecipazione alla gara o altro procedimento di scelta del



Prefettura di Perugia



Comune di Trevi

contraente. Analoga prova di avvenuta o richiesta iscrizione nei suddetti elenchi dovrà essere richiesta, a cura della ditta aggiudicataria, nei confronti di ogni subcontraente o fornitore di tutto il processo di filiera;

b) al di fuori dei settori di attività indicati al punto precedente, il Comune – in deroga alle soglie di valore previste dalla normativa vigente – provvederà ad acquisire l'informazione antimafia (con le modalità indicate nell'art 2 del presente protocollo):

b1) per tutti i contratti relativi a opere e lavori pubblici di valore superiore a 250.000,00 euro, o servizi e forniture di valore superiore a 150.000,00 euro;

b2) per tutti i subappalti e subcontratti di valore superiore a 50.000,00 euro;

c) la Prefettura attiverà i relativi controlli e verifiche al fine di procedere al rilascio dell'informazione liberatoria, come previsto dall'art. 2 del presente protocollo;

Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, fermo restando quanto previsto al comma 1 punto a) del presente articolo, il Comune prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato:

a) che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono corrisposte sotto condizione risolutiva e che procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;

b) l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare al Comune l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo ai lavori, alle forniture ed ai servizi di cui ai settori di attività a rischio precedentemente indicati nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;

c) l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Art. 2

(Informative antimafia)

Esperate le procedure di gara, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei subcontratti, il Comune di Trevi acquisisce la documentazione antimafia, esclusivamente attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193.

Decorsi trenta giorni dalla data di inserimento della richiesta nella B.D.N.A. ovvero, nei casi di urgenza, decorso il termine di quindici giorni, il Comune di Trevi procederà anche in assenza della informazione antimafia.

Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, il Comune di Trevi non procede alla stipula del contratto di appalto, ovvero annulla l'aggiudicazione o nega l'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, ovvero – se già rilasciata – intima all'appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto.



Prefettura di Perugia



Comune di Trevi

Nel caso in cui l'operatore economico nei cui riguardi devono essere svolte le informazioni abbia la sede legale nel territorio di altra provincia, il Comune di Trevi dovrà segnalare che le verifiche antimafia sono effettuate anche in attuazione del presente protocollo. Il Comune si impegna, altresì, a dare comunicazione alla Prefettura di Perugia di avere attivato le suddette verifiche.

Art. 3

(Clausole)

In aderenza a quanto previsto dalle linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture ed Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica, il Comune di Trevi s'impegna a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:

a) Clausola nr. 1: *“Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.”;*

b) Clausola nr. 2: *“Il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.*

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Comune è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte del Comune della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alla condizione di cui all'art.32 del D.L. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n.114.

Inoltre, allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui al presente protocollo, il Comune di Trevi prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato:

a) che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono corrisposte sotto condizione risolutiva e che procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;



Prefettura di Perugia



Comune di Trevi

b) l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare al Comune l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai lavori, alle forniture ed ai servizi di cui ai settori di attività a rischio precedentemente indicati nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;

c) l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Inoltre il Comune di Trevi prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione le seguenti ulteriori clausole:

- clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- divieto di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Art. 4

(Monitoraggio)

Le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Trevi ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la stipula del contratto relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

Oltre le informazioni e certificazioni antimafia la Prefettura potrà effettuare le attività di accertamento di cui al presente protocollo attraverso accessi mirati del Gruppo Interforze costituito ai sensi del Decreto interministeriale 14/03/2003, come previsto dalla legge 94/2009 e relativo regolamento attuativo.

Art. 5

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

Nell'ottica della prevenzione di infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture e servizi, da perseguire anche attraverso lo strumento della "tracciabilità dei flussi finanziari", nelle transazioni finanziarie connesse ai predetti contratti pubblici, il Comune di Trevi si impegna a rispettare gli adempimenti previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie".

A tale scopo, il Comune di Trevi si obbliga a:

- verificare che nei contratti sottoscritti dagli appaltatori con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese sia stata inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno di essi assume detti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2007, cioè banche e Poste Italiane



Prefettura di Perugia



Comune di Trevi

SPA, nonché secondo le modalità previste dal citato art. 3 della L. 136/2010, al fine di prevenire, altresì, eventuali fenomeni di riciclaggio, nonché altri gravi reati,;

- richiamare il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle imprese contraenti con previsione, in caso di violazione, della risoluzione immediata del vincolo contrattuale o della revoca dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto.

Art. 6

(Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi)

Il Comune di Trevi verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltatrici e delle eventuali imprese subappaltatrici con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.

In caso di inadempienza il Comune di Trevi si impegna ad attivare tempestivamente gli interventi sostitutivi previsti all'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 7

(Sicurezza sul lavoro)

Il Comune di Trevi si impegnerà affinché l'affidamento di ciascun appalto tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'impresa appaltatrice e l'eventuale impresa subappaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della legge 136/2010 richiamandone nei bandi di gara l'obbligo, all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni il Comune di Trevi risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

URBANISTICA ED EDILIZIA

Art. 8

(Azioni a tutela della legalità nel campo dell'edilizia e dell'urbanistica)

Il Comune si impegna a richiedere alla Prefettura le informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 anche nei confronti dei soggetti privati sottoscrittori delle cc.dd. convenzioni di lottizzazione (tra cui rientra il Piano di Edilizia Convenzionata-P.E.C.) mediante le quali i soggetti privati cedono al Comune le aree del territorio da destinare ad uso pubblico dopo avervi realizzato – a proprie spese – le opere di urbanizzazione



Prefettura di Perugia



Comune di Trevi

primaria e secondaria ed il valore delle quali viene defalcato dagli oneri che i medesimi soggetti privati sono tenuti a corrispondere al Comune per il rilascio dei permessi di costruire (c.d. "opere a scomputo"). Quanto sopra anche nelle ipotesi che i predetti interventi di urbanizzazione siano affidati per l'esecuzione a soggetti non coincidenti con i sottoscrittori della convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune.

Il Comune si impegna altresì ad acquisire autocertificazione antimafia per ogni singolo atto concessorio in materia di edilizia privata e si riserva di richiedere alla Prefettura apposita informazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 per tutti gli interventi che superano i 5000 mc (un condominio di media grandezza, ovvero un piano di lottizzazione o intervento costruttivo) e per tutti gli interventi attinenti attività produttive ed insediamenti in aree industriali ed artigianali. Con l'atto di rilascio di autorizzazioni e/o concessioni comunque finalizzate all'esercizio di attività imprenditoriali sarà richiesto alla ditta di provvedere a comunicare le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati, qualifiche e criterio di assunzione, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli sull'osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Fermo restando che, secondo la giurisprudenza anche comunitaria¹, gli interventi infrastrutturali di urbanizzazione realizzati dai soggetti privati sono vere e proprie opere pubbliche, essendo destinate ad essere inglobate nel patrimonio indisponibile dell'ente locale che ne garantisce la fruizione collettiva, il Comune provvederà ad acquisire le informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 nei confronti degli esecutori dei lavori:

- a) per obbligo di legge nell'ipotesi di affidamenti di opere di urbanizzazione primaria e secondaria aventi valore superiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
- b) in via convenzionale, in forza del presente accordo, per gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria "a scomputo" comunque affidati aventi valore superiore ad € 250.000,00.

COMMERCIO

Art. 9

(Azioni per la tutela della legalità nelle attività economico-commerciali)

Ai fini della massima tutela della legalità delle attività economico-commerciali, in particolare nei settori afferenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in attività di ristorazione, caffè bar ecc., le attività ricettive, l'intrattenimento, i giochi, la raccolta di scommesse, la vendita al dettaglio e all'ingrosso, la Prefettura ed il Comune, fermo restando l'esercizio delle competenze alle stesse rimesse dalle normative vigenti, si impegnano a porre in essere azioni condivise volte a implementare e finalizzare i controlli nonché a sviluppare uno scambio informativo volto ad intercettare, anche attraverso analisi e monitoraggio dei passaggi proprietari o di gestione, eventuali fenomeni di riciclaggio, usura ed estorsione.

In particolare, il Comune:

- a) provvederà, attraverso la Polizia Municipale, ad una campagna di controlli di polizia amministrativa nei locali ed esercizi pubblici della città al fine di verificare il rispetto delle normative di settore e l'osservanza delle prescrizioni imposte per l'esercizio delle attività dando avvio – ove ne ricorrano i presupposti – ai

¹ Corte di Giustizia delle Comunità europee sentenze 12 luglio 2001, causa C-399/98 e 21 febbraio 2008, causa C- 412/04.



Prefettura di Perugia



Comune di Trevi

conseguenti procedimenti amministrativi finalizzati alla sospensione o revoca delle autorizzazioni o alla sospensione o cessazione delle attività. Tali controlli potranno avvenire secondo modalità e priorità prescelte dalla stessa Amministrazione, ovvero su specifica richiesta della Prefettura o delle Forze di Polizia in relazione anche a specifiche segnalazioni pervenute agli uffici ovvero a seguito di valutazioni espresse al Tavolo del coordinamento;

b) provvederà ad indirizzare alla Prefettura, con cadenza mensile, la segnalazione relativa alle variazioni di tipologia di attività ovvero al rilascio autorizzazioni amministrative o a variazioni di titolarità afferenti ai suindicati settori di attività considerati maggiormente a rischio di infiltrazione, nonché a quelli che potranno essere, di volta in volta, individuati e concordati in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica sulla base di indicatori sintomatici o evidenze informative che suggeriscano l'esigenza di un più capillare monitoraggio degli stessi;

c) valuterà, in relazione a specifiche esigenze di ordine e sicurezza pubblica o di decoro urbano presi in esame in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, l'adozione di provvedimenti ordinatori contingibili e urgenti volti a limitare la vendita o l'asporto di bevande alcoliche come anche la regolamentazione con possibili limitazioni degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici e di svolgimento di attività commerciali che praticano la vendita di bevande alcoliche; ciò al fine anche di prevenire i fenomeni di illegalità e disturbo alla quiete ricollegabili al deflusso dell'utenza o alla sosta di essa nelle prossimità esterne ai locali;

Ai medesimi fini, la Prefettura:

a) sulla base degli elementi informativi acquisiti tramite le Forze di Polizia, segnalerà al Comune le eventuali esigenze di pubblica sicurezza rilevanti al fine di denegare il rilascio di autorizzazioni ai sensi di legge, ovvero proponendo, ove le autorizzazioni siano state già rilasciate, la loro sospensione, la cessazione dell'attività o revoca;

b) attraverso gli organi informativi, attiverà verifiche a fini di analisi e monitoraggio sui segnalati mutamenti di titolarità delle licenze commerciali, riservandosi di comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali risultanze di interesse ai fini istituzionali dell'ente;

c) porterà periodicamente l'esito della suddetta attività di analisi e monitoraggio all'attenzione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica anche ai fini di condivisione dei patrimoni conoscitivi e per ogni utile orientamento delle azioni da porsi in essere da parte dell'Amministrazione comunale nei settori di competenza.

CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE IRREGOLARE

Art. 10

(Controlli finalizzati al contrasto dell'immigrazione irregolare e delle illegalità nel settore abitativo)

La Prefettura ed il Comune si impegnano a concordare e porre in essere, previo esame in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, mirate azioni di vigilanza ai fini di prevenire possibili situazioni di degrado dei compendi abitativi e di contrastare eventuali fenomeni di irregolarità o sfruttamento dell'immigrazione.

In particolare, la Polizia Municipale, nell'esercizio anche dei propri compiti di vigilanza e polizia anagrafica e d'intesa con le Forze di Polizia, provvederà a pianificare una campagna di controlli finalizzati a verificare:



Prefettura di Perugia



Comune di Trevi

- a) il rispetto del divieto di dare alloggio o concedere in locazione immobili a stranieri privi di titolo di soggiorno di cui all'art. 12, comma 5-bis, del D.Lgs. 286/1998;
- b) l'eventuale sussistenza di casi di fittizia residenza o domiciliazione finalizzati all'elusione delle vigenti normative in materia di permesso di soggiorno e di ricongiungimento, segnalando altresì alle Forze di Polizia eventuali casi sospetti;
- c) l'eventuale sussistenza di fattispecie di sovraffollamento abitativo, da segnalare anche alle autorità sanitarie competenti, ovvero di occupazioni abusive di alloggi e/o immobili a destinazione diversa da quella abitativa;
- d) l'eventuale sublocazione di unità abitative finalizzata al favoreggiamento di attività criminose.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

(Efficacia giuridica del Protocollo di Legalità)

Al fine di assicurare l'obbligatorietà del rispetto delle clausole indicate dal presente protocollo il Comune di Trevi ne curerà l'inserimento nei bandi prevedendone di conseguenza l'inclusione in tutti i contratti di appalto di lavori di importo superiore a 250.000,00 euro e di forniture e servizi di importo superiore ad € 150.000,00.

In particolare il Comune di Trevi riporterà nei contratti le clausole elencate in allegato al presente protocollo, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto.

La presente Intesa per il rinnovo del Patto di Legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale ha la durata di due anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione ed è ulteriormente rinnovabile.

Perugia, 4 luglio 2022

LE PARTI

Il Prefetto di Perugia
(Armando Gradone)

Il Sindaco di Trevi
(Bernardino Sperandio)



Prefettura di Perugia



Comune di Trevi

ALLEGATO

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2022 con la Prefettura di Perugia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/Trevi/>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una



Prefettura di Perugia



Comune di Trevi

penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.”;

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., **321 c.p.**, 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata del vincolo contrattuale o della revoca dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto in caso di mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e inadempimento delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie”.